PLENUM 14 DICEMBRE 2010

All'Associazione ……. Onlus
c/o .....
Via ……..
…….@wind.it

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accesso a progetti per l'assegnazione di fondi pubblici ad associazioni di volontariato. Integrazione atti.

Un rappresentante di un'associazione di volontariato ha chiesto il parere di questa Commissione in merito all'asserito diniego opposto dalla Provincia di Milano all'accesso ai progetti presentati da altre organizzazioni di volontariato in occasione di una procedura per l'assegnazione di fondi pubblici, alla quale l'associazione istante avrebbe partecipato con esito negativo.

Ciò premesso, si osserva che l'istante non chiarisce se abbia presentato, ed in quali termini, formale istanza di accesso alla Provincia e/o se, ed in quali termini, l'amministrazione abbia negato l'accesso; né, comunque, tali circostanze sono evincibili dal contesto, per la verità alquanto confuso, descritto nella e-mail inviata ove l'associazione segnala nel dettaglio circostanze inerenti ad altra precedente vicenda inerente sempre un bando per l'assegnazione di risorse pubbliche in cui la Provincia acconsentì solo la visione di alcuni rendiconti delle altre associazioni partecipanti al bando ma non anche la copia per l'opposizione degli interessati che invocavano la propria riservatezza.

Nell'impossibilità di conoscere i precisi termini della questione prospettata, la Commissione invita l'istante a chiarire compiutamente l'attuale vicenda, trasmettendo copia dell'istanza di accesso e/o del diniego dell'ente, e sospende il rilascio del parere in attesa che venga provveduto al suindicato adempimento.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Al Comune di Bressanvido
Via Roma, 1
36050 (Vicenza)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio dell'accesso dei consiglieri comunali.

Il Comune di Bressanvido ha rimesso copia della bozza di regolamento in oggetto per il parere di questa Commissione. Il testo regolamentare, composto di 14 articoli, deve essere valutato alla stregua della disposizione speciale dell'art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 interpretata alla luce degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa.

In esito all'esame del regolamento, si formulano le seguenti osservazioni:

- art. 2, comma 1, art. 3, comma 1 ed art. 4, comma 1: si definisce il diritto dei consiglieri comunali all'accesso a quei (rectius: tutti) "documenti amministrativi" utili all'espletamento del proprio mandato. Il riferimento ai soli documenti "amministrativi" potrebbe far sottintendere una esclusione dei documenti "non amministrativi" (per es. quelli provenienti da privati acquisiti nell'ambito di un procedimento amministrativo), per cui si suggerisce di riconoscere più genericamente il diritto di accesso dei consiglieri comunali a tutti i "documenti", utili all'espletamento delle proprie funzioni. Del resto, il chiarimento da inserire nella disposizione è necessario onde evitare confusioni o contraddizioni con il comma 2 che prevede l'esplicazione del diritto di accesso a tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Si suggerisce di eliminare la parola "*amministrativi*" dopo la parola "*documenti*" ovvero di sostituire le parole documenti amministrativi con "*notizie ed informazioni*";

- art. 2, comma 2: si prevede che l'accesso si esplichi nel rispetto del principio di pertinenza ex art. 9 comma 1 lett. d) legge n. 675/1996. A parte il refuso materiale, essendo oggi in vigore il d.lgs. n. 196/2003 in materia di privacy, si rammenta che l'accesso dei consiglieri comunali costituisce un'ipotesi di trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali, di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tale diritto è riconducibile alla previsione di cui all'art. 65, comma 4, d.lgs. n. 196 del 2003, cit., il quale considera di rilevante interesse pubblico "il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo; i consiglieri hanno, pertanto, diritto di accedere anche a dati di natura sensibile, purché nel rispetto dei limiti di pertinenza, essenzialità e compatibilità con le finalità perseguite". La disciplina del precitato Codice trova, dunque, applicazione senza limitazioni. Si suggerisce, pertanto, di espungere dal testo le parole "*nel rispetto….*" sino a "*legge n. 675/1996*";

- art. 2, comma 3: si prevede l'esercizio del diritto di accesso mediante esame in visione "*o*" con acquisizione di copia dei documenti. Al riguardo, si segnala che dopo la riforma operata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 la titolarità del diritto d'accesso comporta in ogni caso la possibilità di ottenere non solo la visione ma anche la copia dei documenti richiesti. Pertanto, si suggerisce dopo la parola visione di sostituire la "*o*" con la "*e*";

- art. 3, comma 3: si prevede, in sostanza, che l'accesso non possa essere esercitato se invada le competenze dei dirigenti o dei responsabili dei servizi, stante il principio di separazione dei poteri e di non ingerenza nell'attività amministrativa previsto dall'art. 78 TUEL. Al riguardo, si rammenta che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale (C.d.S., Sez. V, n. 119 del 21 febbraio 1994; principio ribadito ed ampliato dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000). Pertanto, anche e soprattutto sugli atti inerenti alla gestione amministrativa, che peraltro rientrano nell'ambito dei documenti accessibili ex art. 43 TUEL, i consiglieri comunali esercitano la funzione di indirizzo o di controllo politico. Del resto, il recente art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha affermato il principio innovatore che la trasparenza "è intesa come accessibilità totale….delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione" amministrativa; sicché attualmente solo in presenza di una espressa deroga di legge un documento amministrativo relativo all'organizzazione interna della pubblica amministrazione può essere sottratto all'accesso. Si consiglia pertanto di espungere dal testo le parole da "*invadere*…. "sino a "…*non può*…" nonché di eliminare il comma 4 in quanto collegato al comma 3, lasciando invariato il resto;

- art. 6, comma 2: si prevede la sottrazione all'accesso ad una serie di documenti in modo da configurare un'ingiustificata limitazione regolamentare all'esplicazione delle prerogative del consigliere, in particolare per:

a) i *rapporti di consulenza e patrocinio legale o atti oggetto di vertenza giudiziaria*, se la loro divulgazione possa compromettere l'esito del giudizio o la violazione del segreto istruttorio nonché i documenti elencati nell'art. 24 legge n. 241/90. La previsione, che riguarda la ipotesi di segretezza delle informazioni nei casi specificamente determinati dalla legge (tra cui il segreto delle indagini preliminari ex art. 329 c.p.p., il segreto professionale o altre ipotesi di segreto) esula dal diritto di accesso dei consiglieri comunali, essendo estraneo all'ampiezza di tale diritto qualunque divieto di "ottenere notizie e informazioni" su atti o documenti che possano essere qualificati "segreti" e come tali sottratti alla sua visione (o estrazione di copia). La segretezza che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto ma al suo comportamento che non può essere divulgativo ("nei casi specificamente determinati dalla legge") del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso, stante il vincolo previsto dal citato art. 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni (cfr in senso favorevole T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 6 aprile 2007, n. 622);

b) i *documenti preparatori*: l'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali determina, di riflesso, che l'accesso può in astratto indirizzarsi, oltre che, in generale, verso qualsiasi "notizia" o "informazione", soprattutto verso tutti "documenti amministrativi e non" formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", ricomprendendo anche gli atti istruttori interni in qualche modo preparatori e/o propedeutici all'atto definitivo. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa – e in linea con essa quella di questa Commissione – è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso

anche agli atti preparatori, relazioni o pareri informali anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 20 aprile 2009);

c) il *protocollo riservato*: il diritto di accesso alle informazioni del consigliere non incontra alcuna limitazione derivante dalla natura riservata degli atti, stante il vincolo previsto dal citato art. 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Alla luce di quanto sopra si consiglia di eliminare le ipotesi indicate agli alinea 1, 2, 3 e 5, lasciando invariato l'alinea 4 e riformulando tale diposizione nel senso che "*sono altresì sottratti all'accesso da parte dei consiglieri tutti i documenti richiesti qualora risulti con evidenza che l'accesso è effettuato per scopi diversi da quelli connessi con l'esercizio del mandato elettorale*";

- art. 6, comma 3: tale disposizione, in relazione all'art. 2 comma 4 (secondo cui l'accesso va esercitato in modo da arrecare il minor aggravio al personale e agli uffici), esclude l'estrazione di copie qualora, per ragioni tecnico, economico organizzative, siano superati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità secondo una valutazione rimessa al segretario comunale. Così formulata la disposizione potrebbe dare adito a qualche dubbio di legittimità in quanto motivazioni di carattere meramente organizzatorio non possono impedire di per sé l'esercizio del diritto di accesso, essendo obbligo dell'amministrazione di dotarsi, per quanto possibile, di un apparato comunque in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (arg. ex T.A.R. Veneto Venezia Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 385). Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso di password di servizio (fra gli ultimi, cfr. parere del 29.11.2009) e, più recentemente, anche al protocollo informatico. Inoltre, se il diritto di accesso mediante estrazione di copia non possa essere garantito (qualora sia di una certa gravosità) nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste (come del resto previsto dall'art. 10 comma 4.5. del testo in esame), al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici comunali, ma giammai potrà essere negato l'accesso. Pertanto, a parere della Commissione è opportuno riformulare la disposizione in esame specificando, almeno a titolo esemplificativo, i casi in cui le ragioni tecnico organizzative ed economiche non consentano il rilascio di copie nell'immediatezza, fermo restando comunque l'immediato diritto di visione degli atti. Si consiglia pertanto di riformulare la disposizione prevedendo che "*qualora la richiesta di accesso abbia ad oggetto l'estrazione di copie di atti di dimensioni consistenti e numerosi (ad esempio progetti, elaborati grafici allegati ad atti deliberativi o provvedimenti gestionali) la cui fotoriproduzione non sia immediatamente riproducibile e comporti un costo elevato e gravoso impegno del personale, fermo restando l'immediato diritto di visione degli atti, siano previste modalità alternative di immediata estrazione di copia, quali la riproduzione su supporti informatici*";

- art. 8, art. 10, comma 4, punto 4.1.: la locuzione "*responsabile dell'area*" va sostituita con "*responsabile del servizio*";

Si resta pertanto in attesa di un nuovo testo del regolamento in esame, che tenga conto delle osservazioni suindicate.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Al Cons. .....
Via …….
55045 Pietrasanta

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale ad atti del Comune inerenti il pagamento dei tributi per le concessioni cimiteriali.

Un consigliere comunale - segnalando che l'ente civico aveva negato l'accesso all'elenco completo, per nominativo, delle concessioni cimiteriali perpetue per le quali l'amministrazione ha chiesto il rinnovo del canone in quanto implicherebbero, a dire dell'amministrazione, la conoscenza di dati riservati inaccessibili ai sensi del codice di protezione dei dati personali approvato con d.lgs. n. 196/2003 - sottopone a questa Commissione i seguenti quesiti al fine di conoscere se:

1. l'accesso alle concessioni cimiteriali rientri nell'ambito di quello previsto dall'art. 43 TUEL;
2. l'accesso possa riguardare qualsiasi informazione utile all'esercizio del mandato;
3. l'istanza di accesso debba essere motivata o necessariamente presentata per iscritto e debbano essere indicati specificamente gli estremi degli atti;
4. l'amministrazione possa sindacare l'interesse del consigliere all'accesso agli atti;
5. il diritto di accesso dei consiglieri possa incontrare limiti per la natura riservata delle informazioni;
6. il consigliere comunale, ai fini dell'accesso, debba essere titolare di un interesse diretto attuale e concreto.

Secondo un consolidato orientamento di questa Commissione il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà

finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale".

L'ampia accezione conferita al diritto di accesso dei consiglieri comunali, tale da involgere qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all'espletamento del mandato elettivo, con esclusione delle sole richieste strumentali ed indeterminate, svincola l'istanza sia dall'onere motivazionale, e dunque dalla prova dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ai documenti richiesti, che da quello formale della espressione in forma scritta, altrimenti la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.

Anche il Giudice di secondo grado accredita una nozione particolarmente lata di informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, precisando che dal "termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato" (Consiglio di Stato, Sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5264). Né per altro verso può riconoscersi all'Amministrazione uno spazio di sindacato in punto all'interesse del consigliere alla visione degli atti e all'ottenimento delle informazioni, poiché "l'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale)" (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4471; T.A.R. Liguria, Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Nel caso di specie, le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002, sentenza n. 303); e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale.

Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che "essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" (cfr. C.d.S. n. 5879/2005; C.d.S., Sez. V, 4.5.2004 n. 2716) nonché di fronte alle previsioni del codice di protezione dei dati personali che consente il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, per funzioni di controllo e indirizzo politico, direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo (arg. ex art. 67, co. 1, lett. a); art. 65, co. 4, lett. b). Inoltre, le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 devono rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti - della non genericità della richiesta medesima, con la conseguenza che, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli

elementi che consentano, come nella specie è avvenuto, l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002).

Infine, l'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali determina, di riflesso, che l'accesso può in astratto indirizzarsi, oltre che, in generale, verso qualsiasi "notizia" o "informazione", soprattutto verso tutti "i documenti amministrativi e non" formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", ricomprendendo anche gli atti istruttori interni in qualche modo preparatori e/o propedeutici all'atto definitivo. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa – e in linea con essa quella di questa Commissione – è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso anche agli atti preparatori, relazioni o pareri informali anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 20 aprile 2009).

Si ritiene che i soprarichiamati principi abbiano dato esauriente risposta ai quesiti sottoposti.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

c.a. Sig .....
e-mail: ……@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Diritto di accesso di un condomino al contenuto di una segnalazione inviata dall'amministratore all'ASL.

Un condomino, abitante in un palazzo ove l'amministratore pro tempore aveva segnalato alla ASL gravi anomalie nel sistema di evacuazione dei fumi provenienti dalle canne fumarie collettive, riferiva di avere inoltrato alla stessa ASL istanza di accesso per acquisire copia della segnalazione in quanto l'amministratore condominiale ne aveva negato più volte il rilascio. Sennonché, la competente ASL, pur rilasciando copia dell'esposto, aveva oscurato l'intestazione, la firma ed altri particolari contenuti nella segnalazione.

Tanto premesso, l'istante chiedeva a questa Commissione un parere per ottenere dalla ASL la copia integrale della segnalazione fatta dal condominio, senza le cancellature apposte al documento.

E' senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia della segnalazione sia quale condomino, titolare del potere di controllo sulla gestione delle cose comuni (tra cui anche le canne fumarie collettive di aspirazione dei fumi), sia quale eventuale soggetto destinatario dell'esposto in previsione di eventuali procedimenti sanzionatori o ispettivi, tanto che l'amministrazione ha rilasciato copia della segnalazione al condomino istante.

In tale duplice ottica, non appaiono poi sussistere ragioni giustificative dell'oscuramento di alcune parti della segnalazione (verosimilmente inerenti alle generalità dei soggetti coinvolti), prevalendo comunque il diritto di accesso rispetto alla riservatezza.

Ed infatti, l'interesse alla riservatezza, da un lato, non può essere invocato sul contenuto e sugli autori di esposti, segnalazioni o denunce, non costituendo fatti circoscritti al solo autore e all'Amministrazione competente al suo esame, ma riguardando direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi; dall'altro, essa recede quando venga in rilievo l'accesso per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente ai sensi dell'art. 24, co 7 legge n. 241/90, salvo i casi di dati sensibili o supersensibili.

Alla luce di quanto esposto, non pare che la p.a. possa opporre all'interessato esigenze di riservatezza, oscurando dati inerenti il contenuto o le generalità indicate nell'esposto, non venendo peraltro in apparente considerazione dati sensibili o supersensibili.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Alla Signora .....
e-mail:
….....@postacertificata..gov.it

Al Comune di Boves (CN)

OGGETTO: Quesito in merito alla correttezza delle modalità di accesso ai documenti amministrativi adottate dal Comune di Boves (CN).

La signora ....., a seguito di una richiesta presentata al Comune di Boves per accedere ad alcuni atti di un concorso a cui ha partecipato, ha chiesto il 12 ottobre 2010 a questa Commissione alcune delucidazioni in merito all'esercizio del diritto di accesso, ritenendo le modalità adottate dal Comune di Boves non aderenti al dettato della legge 241/90, e che, qualora così fosse, il parere della Commissione venga trasmesso all'Amministrazione.

In particolare la signora ..... lamenta il fatto che il Comune imponga, in caso di richiesta di accesso a un documento, la presentazione di due distinte istanze, una per la sola visione e una per l'ottenimento di copia, e riporta ad esempio quanto accadutole l'8 settembre 2010, in sede di esercizio del diritto di accesso agli atti: avendo, dopo una rapida consultazione dei documenti, chiesto che le venisse rilasciata copia del materiale stesso, le è stato fatto compilare un modulo di "Richiesta copia" e le è stato comunicato che l'Amministrazione avrebbe provveduto al rilascio delle copie entro trenta giorni da questa nuova istanza.

Non appare legittimo a questa Commissione separare il procedimento a seguito del quale viene concessa la visione dei documenti da quello per ottenere l'estrazione di copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi unitario e comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 25 c. 1 della legge 241 del 1990, il quale prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e dalla lettura dell'art. 22 c. 1 lett. a)della legge 241 del 1990, il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi".

Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

Ciò non comporta, tuttavia, il diritto per l'accedente alla completa contestualità di visione e copia: va ricordato infatti che, se tale ultima modalità del diritto di accesso non può essere garantita nell'immediatezza, ad esempio per la notevole mole dei documenti chiesti, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici, fermo restando che il diritto di accesso non può comunque subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'ente, specie quando, come nell'esempio odierno, ciò causa un inutile aggravio di adempimenti e un allungamento dei tempi di esercizio del diritto.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Alla Sig.ra .....
.....@hotmail.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai dati anagrafici del proprio nucleo familiare.

Viene chiesto a questa Commissione se l'Anagrafe possa negare l'accesso a persona che aveva preso la residenza presso un nucleo familiare (composto da soggetti a lui non legati da vincolo di parentela ma consenzienti) e che successivamente constata da un certificato di stato di famiglia a lui rilasciato una situazione anagrafica diversa da quella che ricorda di avere a suo tempo dichiarato. Nella richiesta di parere si chiarisce che le persone facenti parte del nucleo familiare interessato sono consenzienti a che il soggetto istante proceda alle opportune verifiche.

Se, in generale, i dati anagrafici che non riguardino direttamente qualità e status di persone sono di pubblico accesso, a maggior ragione si deve affermare che non esiste nessun fondato motivo per negare l'accesso (perdi più con il consenso dei possibili controinteressati) a dati o dichiarazioni rilasciate all'Ufficio anagrafico dallo stesso soggetto accedente.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Città di Ciriè (TO)
Corso Martiri della Libertà 33
10073 – Ciriè

OGGETTO: Accesso di organizzazione sindacale all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale della Polizia Municipale.

In data 1° ottobre 2010 è pervenuta al Comune di Ciriè la richiesta di accesso agli atti di un'organizzazione sindacale del seguente tenore:

"La scrivente O.S., ai sensi della vigente normativa, chiede le vengano forniti tutti i dati necessari per la verifica di una corretta applicazione dei dispositivi contrattuali e concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro di tutto il personale appartenente al Servizio della Polizia Municipale.

A tal proposito si chiedono nello specifico le bollature attestanti l'inizio e la fine del servizio giornaliero, compresi gli straordinari e tutte le prestazioni lavorative effettuate a qualunque altro titolo di ogni dipendente del succitato Servizio a far data dal 1/1/2009.

Si chiede inoltre, per lo stesso periodo di riferimento, il corrispettivo delle ore straordinarie liquidate e/o messe a recupero per ognuno, nonché la quanificazione dei servizi ed il trattamento economico riconosciuto per prestazione lavorativa in giorno di riposo settimanale secondo la disciplina dell'art. 24 CCNL 14/9/2000 e s.m.."

In ordine all'accoglimento della richiesta l'amministrazione comunale ha espresso le seguenti perplessità:

1 – la richiesta sembra tendere ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Ente, vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90 e s.m.i.;

2 – in alcune parti la richiesta è orientata all'acquisizione di dati che devono essere elaborati ad hoc dall'Ente, in quanto non riportati in documenti amministrativi.

La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a quanti "abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione (cfr. parere del 14.01.2009), secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato.

In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'Organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio dell'Organizzazione sindacale.

In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa inteso come connotato implicito dell'attività sindacale, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine dei diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione (cfr., tra i tanti, TAR Emilia Romagna – Parma, sentenza 10 gennaio 2003, n. 16).

Nella fattispecie, la richiesta dell'O.S. sembra diretta all'accertamento del rispetto del CCNL nell'organizzazione dell'orario di lavoro e del trattamento economico del personale della Polizia Municipale, per cui la motivazione che legittima all'accesso è sussistente. Di contro, il contenuto della richiesta e le modalità con le quali il Comune di Ciriè dovrebbe soddisfarla sembrano giustificare le perplessità formulate nell'istanza di parere in quanto effettivamente finalizzate ad un controllo generalizzato ed implicanti un'attività elaborativi da parte dell'amministrazione comunale.

La richiesta dell'O.S. potrebbe, conseguentemente, essere soddisfatta con una informativa da parte del Comune sull'applicazione in materia della disciplina contenuta del CCNL corredata da documentazione a campione di posizioni lavorative di alcune unità di personale ricadenti nelle fattispecie oggetto della domanda di accesso.

Peraltro, qualora l'O.S. istante avesse sede legale nel Comune di Ciriè, si renderebbe applicabile l'art. 10 del TUEL, secondo il quale l'accesso al cittadino (diritto estensibile alle persone giuridiche e alle associazioni) non incontra alcun limite oggettivo per cui la richiesta pur così "invasiva" dovrà essere accolta. Ovviamente i tempi del rilascio della documentazione non potranno pregiudicare lo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa comunale.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Alla Sig.ra .....
e-mail: .....@istruzione.it

OGGETTO: Istanze ripetute di accesso a documenti di Istituto scolastico da parte di rappresentante sindacale.

La sig.ra ....., DSGA dell'IPSSAR ..... di ..... chiede chiarimenti sulle modalità di comportamento che l'Istituto deve assumere "per situazioni incresciose che si verificano all'interno dell'Istituto e che stanno pregiudicando seriamente il suo stato di salute".

In particolare, riferisce che un "rappresentante sindacale, con cadenza settimanale o quasi presenta istanze di richieste documenti, anche riferite a pratiche relative ad anni precedenti, regolarmente approvate dagli organi collegiali e dai revisori dei conti. Qualora non li ottiene come RSU (in quanto non di pertinenza delle RSU), li chiede come componente degli organi collegiali ed in caso di diniego (in quanto non di pertinenza di tali organi) procede alla segnalazione ai Revisori dei Conti o all'Ufficio Scolastico Regionale."

"Alla luce di quanto specificato sopra e considerato che le istanze prodotte sono preordinate ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, si chiede di sapere a quale organismo bisogna rivolgersi per questo tipo di mobbing dal basso."

La vigente disciplina in tema di accesso prevede che la legittimazione attiva spetti a quanti "abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, 1° comma, legge n. 241 del 1990).

L'applicazione di tali previsioni alla legittimazione attiva delle Organizzazioni sindacali ha indotto il Consiglio di Stato e, parallelamente, la Commissione (cfr., parere del 14.01.2009), secondo un ormai consolidato orientamento, ad affermare che le Organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato.

In altri termini, la giurisprudenza ha interpretato il carattere della personalità dell'interesse, ossia la riferibilità delle situazioni a tutela delle quali l'interesse è azionato concretamente ed immediatamente alla sfera giuridica dell'istante, nel senso che questo debba essere proprio dell'Organizzazione e non dei singoli associati.

Inoltre, affinché le Organizzazioni sindacali siano legittimate è necessario che esista un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva sostanziale di cui si è titolari, in quanto il diritto di accesso deve essere riferito, come si è detto, ad un interesse proprio dell'Organizzazione sindacale.

In definitiva, le Organizzazioni sindacali, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, non possono considerarsi titolari di un potere generale di controllo sull'attività amministrativa inteso come connotato implicito dell'attività sindacale, idoneo a consentire comunque l'accesso a tutti i documenti amministrativi, altrimenti si verrebbe ad estendere la latitudine del diritto di accesso ai documenti amministrativi, fino a configurarlo come una sorta di azione popolare, diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione (cfr., tra i tanti, T.A.R. Emilia Romagna – Parma, sentenza 10 gennaio 2003, n. 16).

Nella fattispecie, peraltro sembrerebbe che tale rappresentante sindacale faccia istanza di accesso ai documenti dell'Istituto scolastico - conoscendo i limiti della propria legittimazione - ora in qualità di rappresentante sindacale ora come componente di organi collegiali dell'Istituto stesso. Ma in entrambi i casi egli deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/90 e s.m.i.. Sembra di capire che in caso di diniego il medesimo non preceda alla contestazione della legittimità dello stesso con gli strumenti approntati dall'ordinamento ma proceda alla segnalazione agli Organi di controllo.

Ritiene questa Commissione che l'operato dell'Istituto nei casi di diniego opposti sia giustificato dalla normativa in vigore e dalla consolidata giurisprudenza in tema di legittimazione all'accesso e che il puntuale ricorso del rappresentante sindacale alla segnalazione agli "organi di controllo", invece che agli strumenti giuridici idonei a rivalutare il diniego opposto dall'Istituto, possa concretizzare gli estremi di un comportamento persecutorio suscettibile anche di configurare un'ipotesi di "mobbing" che, peraltro, per essere sanzionata dovrà essere sottoposta al giudice competente.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Ai Sigg. .....
.....
Consiglieri comunali
Comune di Poggio Sannita

OGGETTO: Comune di Poggio Sannita: consiglieri comunali: accesso ai tabulati telefonici del Comune.

Con nota in data 8 novembre 2010, pervenuta il successivo giorno 19, i consiglieri comunali di Poggio Sannita Sigg. ....., ... e ..... hanno comunicato di avere chiesto al Sindaco l'accesso ai tabulati telefonici di alcuni uffici comunali e di averne ricevuto un diniego. Chiedono pertanto un parere di questa Commissione sul comportamento del Sindaco.

Al riguardo, la Commissione fa presente che vero è che i tabulati telefonici non sono qualificabili come documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90, dal momento che essi costituiscono rappresentazione di eventi materiali e non di atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione o di attività da essa compiuti, ma l'art. 43 del Testo unico degli enti locali n. 267 del 2000 attribuisce ai consiglieri comunali, in considerazione della natura pubblica del loro munus, non il semplice diritto d'accesso previsto dalla legge n. 241 del 1990 ma il più ampio diritto di ottenere dagli uffici del Comune "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso" che siano utili all'esercizio del mandato dei consiglieri stessi; con la conseguenza che l'unico limite di tale diritto è costituito dalla circostanza che si tratti di notizie e di informazioni già acquisite dal Comune e non già di notizie ed informazioni che il Comune, a seguito della richiesta del consigliere comunale, dovrebbe acquisire.

Si esprime pertanto il parere che il Sindaco sia tenuto a consentire l'accesso ai tabulati telefonici che il gestore del servizio trasmette periodicamente al Comune.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Al Sig. .....
Capo Gruppo consiliare di minoranza
del Comune di Sorianello
Via G. Rossa
89831 Soriano Calabro (VV)

OGGETTO: Consiglieri comunali: limitazioni all'esercizio del loro mandato da parte del Sindaco - Quesito.

Con nota in data 11 novembre scorso il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Sorianello ha fatto presente che il Sindaco ha adottato misure atte ad ostacolare l'esercizio del loro mandato, dal momento che:

a) ha disposto che il diritto d'accesso dei consiglieri comunali agli atti e alle notizie in possesso dagli uffici comunali, e l'eventuale estrazione di copia, possa avvenire soltanto il giovedì dalle 8,30 alle 10,30;

b) in tali limiti, di fatto, il rapporto dei consiglieri comunali di minoranza con gli uffici comunali avverrebbe sempre alla presenza o del Sindaco, o di assessori o di consiglieri di maggioranza;

c) l'eventuale rilascio di copie sarebbe sempre differito, entro un limite massimo di 30 giorni.

Al riguardo la Commissione osserva:

a) i consiglieri comunali hanno una legittimazione all'accesso più ampia e non già più ristretta di quella degli altri cittadini. Di conseguenza, non esiste alcun motivo per cui essi non possano acquisire tutte le notizie ritenute necessarie anche nel normale orario di apertura degli uffici al pubblico. Pertanto l'arco temporale disposto dal Sindaco per l'accesso dei consiglieri comunali è giustificato soltanto se inteso come periodo *riservato* ai consiglieri comunali, con esclusione del pubblico;

b) l'art. 43 del t. u. n. 267/2000 prevede che i consiglieri comunali possano ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loto mandato direttamente dagli uffici comunali. Quindi non è richiesto né un assenso preventivo all'accesso da parte del Sindaco né un controllo concomitante sull'operato e sulle dichiarazioni degli uffici da parte degli esponenti della maggioranza; controllo concomitante che, potendo condizionare il comportamento degli uffici e quindi compromettere la piena trasparenza dell'azione amministrativa, deve ritenersi *contra legem*;

c) il rilascio delle copie, ove i documenti siano già immediatamente disponibili, dovrebbe essere effettuato - di regola - lo stesso giorno. In ogni caso, detto termine non dovrebbe superare la settimana dalla richiesta d'accesso.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Al Presidente della Provincia di Potenza
85100 POTENZA

e p. c. Prefetto di Potenza
85100 POTENZA

Al Ministero del lavoro
Direzione generale per l'attività ispettiva
Via Cesare de Lollis, 12
00185 ROMA

Alla Procura della Repubblica
Tribunale di Potenza
85100 POTENZA

Alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche
Via del Corso, 476
00186 ROMA

Al Sig. .....
Via …….
85100 POTENZA

OGGETTO: Sig. .....: denegato diritto d'accesso.

Con e-mail del 4 novembre 2010 il Sig. ..... ha trasmesso una relazione, indirizzata anche alle Autorità in indirizzo, con cui lamenta di non aver potuto sinora esercitare, a causa di ostacoli di varia natura oppostigli da funzionari della Provincia di Potenza, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del progetto "Vie blu" gestito dalla Provincia stessa, malgrado tale diritto gli sia stato riconosciuto da questa Commissione con parere del 4 marzo 2010. L'interessato chiede pertanto un'ulteriore intervento da parte di questa Commissione.

Al riguardo questa Commissione non può che far presente che l'ordinamento vigente non le attribuisce il potere di effettuare ulteriori diretti interventi dopo l'emissione del parere o della decisione su ricorso amministrativo; e che pertanto la richiesta dell'interessato non può essere accolta.

Pur tuttavia la Commissione non può esimersi dal rilevare che da quanto esposto dall'interessato nell'indicata relazione emergerebbe un quadro di sistematica elusione del diritto d'accesso del ..... e del dovere di trasparenza dell'attività amministrativa, in contrasto con i principi generali sanciti rispettivamente dalla legge n. 241/90 e dal decreto legislativo n. 150/2009, principi che attengono entrambi al "***livello essenziale delle prestazioni*** *erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*" (art. 29 della legge n. 241/90 ed art. 11 del decreto legislativo n. 150/2009), e che pertanto, per il loro rilievo di norme di diretta integrazione della Costituzione, costituiscono principi non derogabili da parte della pubblica amministrazione.

Attesa pertanto l'esigenza di verificare la fondatezza delle dichiarazioni dell'interessato si invita il Presidente della Provincia di Potenza a voler riferire sulla questione, ai fini di un'eventuale menzione di essa nella relazione annuale sulla trasparenza della pubblica amministrazione che questa Commissione è tenuta a presentare alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge n. 241/90.

La presente è inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, istituita dal citato decreto legislativo, per le eventuali valutazioni di competenza in ordine ai comportamenti dei responsabili degli uffici che hanno dato luogo alla vicenda.

Si allega, ad ogni buon fine, copia della relazione trasmessa dall'interessato.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione Casa Circondariale di Oristano.

Fatto

Il signor ....., detenuto già ristretto nella Casa Circondariale di Oristano, in data 1.2.2010, essendosi allontanato dal predetto carcere per essere stato trasferito temporaneamente a Milano, aveva lasciato a Oristano un grosso sacco nero contenente documentazione difensiva, vari indumenti personali e alimenti a lunga conservazione, di cui si sarebbe avvalso al suo rientro nel successivo mese di Marzo ad Oristano, per partecipare ad un processo.

Rientrato nel marzo 2010 ad Oristano, il signor ..... non aveva trovato il sacco in questione; l'addetto al casellario ebbe ad informarlo che il sacco era stato spedito per posta senza essere in grado, però, di fornire la prova di tale spedizione, né di indicare la destinazione e la data della spedizione.

Il signor ....., in data 20.9.2010, rivolgeva al Direttore della Casa circondariale di Oristano, per il tramite del Direttore della Casa circondariale di Caltanissetta (nella quale era ristretto, a tale data) un'istanza di accesso alla ricevuta postale attestante la data di inoltro, la destinazione, il peso ed il codice degli oggetti di proprietà del ricorrente che sarebbero stati spediti, nonché del verbale relativo alla spedizione in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso il signor ....., in data 6.11.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'interesse ad accedere ai documenti richiesti corrisponde al paradigma delineato dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, l'acquisizione degli stessi essendo preordinata a consentire all'accedente di accertare se effettivamente il sacco contenente oggetti di proprietà del ricorrente, tra i quali figura anche documentazione necessaria alla sua difesa, sia stato effettivamente spedito a mezzo posta e, in caso positivo, di conoscerne la data di invio e la destinazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..... Assicurazione s.p.a.
contro
Amministrazione resistente: INPS

Fatto

L'..... Assicurazioni s.p.a. - in favore della quale il Tribunale di Rimini aveva pronunciato una sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite a carico della signora ....., munita di formula esecutiva – in data 3.11.2010 ed in data 8.11.2010 chiedeva all'INPS di poter accedere alla documentazione relativa alla posizione pensionistica della signora ....., al fine di tutelare il proprio credito nei confronti della signora ....., mediante pignoramento presso terzi, ex art. 543 c.p.c.

L'INPS, in data 1.12.2010 rigettava l'istanza di accesso, in ragione dell'esigenza di tutelare la riservatezza di terzi e del fatto che si trattava di un'istanza relativa a documenti sottratti all'accesso in base alla legislazione vigente.

L'..... Assicurazioni s.p.a., in data 2.12.2010 adiva la Commissione per ottenere l'accesso.

In data 7.12.2010, l'INPS inviava una memoria nella quale richiamava il disposto dell'art. 17 del Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi- approvato con determinazione n. 11 del 10.7.2009 del Commissario straordinario dell'INPS-, che sottrae all'accesso i documenti riguardanti la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, e, comunque, stigmatizzava la genericità dell'istanza di accesso, in quanto relativa a tutta la documentazione contenente informazioni sulla posizione pensionistica.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 4, lettera b) e dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.p.r. n. 184/2006.

Il ricorrente non ha fornito prova di aver spedito copia del ricorso, mediante raccomandata con avviso a.r. alla signora ..... - che deve essere considerata come controinteressata rispetto all'istanza di accesso, identificabile come tale fin dalla presentazione di tale istanza, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della legge n. 241/90.

Il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità del ricorso, ex art. 12, comma 7, lettera c), del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del lavoro di Rieti

Fatto

Il signor ....., in data 30 giugno 2005, veniva reso edotto da un Ispettore del lavoro della Direzione Provinciale del lavoro di Rieti che nei suoi confronti era stato presentato un non meglio precisato esposto e che sempre nei suoi confronti veniva effettuata un'ispezione sia presso la sua abitazione, sia presso la sede dell'Università agraria di Pozzaglia Sabina (RI), di cui l'odierno ricorrente era segretario.

In data 12.7.2005 il signor ..... rivolgeva alla Direzione Provinciale del lavoro di Rieti un'istanza di accesso agli atti del procedimento ispettivo.

Tale istanza veniva rigettata dall'Amministrazione con nota del 5.7.2005, sul rilievo che la documentazione richiesta sarebbe sottratta all'accesso.

A seguito di ulteriori istanze di accesso del ricorrente, l'Amministrazione, con nota del 3-8.5.2006, motivava l'ulteriore diniego dell'accesso in questione richiamando il regolamento adottato con DM n. 757/1994, in forza del quale gli atti ispettivi e le richieste di intervento sarebbero sottratti all'accesso e che il divieto opererebbe per cinque anni.

Il ricorrente, con nota del 9.7.2010, riproponeva la sua istanza di accesso ai documenti in questione; l'Amministrazione, con nota del 5.8.2010, rigettava ancora una volta tale istanza, rappresentando che nessun verbale di contestazione era stato redatto a seguito delle verifiche operate dall'Amministrazione.

In data 14.10.2010, il signor ....., a mezzo del suo legale, denunciando la contraddittorietà dell'Amministrazione - che in un primo momento aveva negato l'esistenza di un esposto a carico del signor ..... ed in un secondo momento aveva riconosciuto l'esistenza di tale esposto per motivi imprecisati, contraddicendo la motivazione della determinazione precedente con cui era stato escluso l'accesso per un periodo di 5 anni - ribadiva la propria formale istanza di accesso ai documenti richiesti, chiedendo in particolare di visionare la denuncia che aveva dato luogo all'ispezione in questione e ad eventuali determinazioni adottate dall'Amministrazione all'esito del procedimento ispettivo in questione.

In data 26.10.2010, l'Amministrazione ribadiva il rigetto dell'istanza di accesso, in ragione del fatto che il ricorrente non avrebbe dimostrato di avere un interesse, diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti e che essi non rientravano, comunque, tra quelli per i quali sarebbe garantito il diritto di accesso, ai sensi del d.P.R. n. 757/1994.

In data 18.11.2010, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, in data 7.12.2010, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Sulla base di quanto rappresentato dall'Amministrazione, nella memoria e dall'esame degli atti si evince che, essendo stata ravvisata l'infondatezza di quanto segnalato nell'esposto del 15.4.2005 circa l'irregolarità del conferimento al signor ..... dell'incarico di segretario dell'Università Agraria di Pozzaglia Sabina, l'Amministrazione non diede alcun seguito a tale esposto.

E' francamente difficile da comprendere l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale il ricorrente non avrebbe dimostrato di avere un interesse, diretto, concreto ed attuale ad accedere al documento in questione, trattandosi di un documento contenente la segnalazione di un'irregolarità concernente il conferimento di un incarico al concorrente stesso.

Si deve disattendere anche l'ulteriore argomentazione svolta dall'Amministrazione a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso con riferimento alla non inclusione del documento in questione nel novero di quelli per i quali è previsto il diritto di accesso, ai sensi del d.P.R. n. 757/1994.

Tale fonte normativa, infatti, disciplina le ipotesi di sottrazione dei documenti formati o detenuti dall'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale al diritto di accesso, in deroga al principio generale di accessibilità ai soggetti interessati dei documenti amministrativi.

La circostanza che non sia specificamente prevista l'accessibilità ad un determinato tipo di documenti non è una ragione sufficiente per giustificare il rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Non è nemmeno accettabile l'ulteriore assunto dell'Amministrazione, secondo il quale l'accesso *de quo* sarebbe preordinato ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in ragione del fatto che l'istanza di accesso del ricorrente ha ad oggetto un documento ben individuato che lo concerne in via diretta ed esclusiva.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia

Fatto

Il Professor ....., docente precario incluso nelle graduatorie ad esaurimento abilitati per la classe di concorso AJ/77 (Pianoforte nella Scuola Media ad Indirizzo Musicale) della Provincia di Foggia (utilizzate per il conferimento delle nomine con contratti a tempo indeterminato, o delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche), in data 15.4.2010, rivolgeva all'Ufficio scolastico provinciale di Foggia un'istanza di accesso ai titoli posseduti da quanti lo precedevano in graduatoria, nonché alle valutazioni dei titoli in questione, assumendo che la conoscenza di questi titoli fosse necessaria a consentirgli la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/90.

L'Amministrazione, con nota del 21.4.2010, rigettava la predetta istanza di accesso, sul rilievo che l'accedente non aveva dimostrato di esser titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Il signor ....., in data 18.10.2010, reiterava l'istanza di accesso. L'Amministrazione, a sua volta, con nota del 5.11.2010, ribadiva il diniego dell'accesso richiesto per le stesse ragioni con cui aveva giustificato il rigetto dell'istanza del 15.4.2010.

In data 3.12.2010 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, in data 10.12.2010 inviava una memoria nella quale ricostruiva la vicenda amministrativa iniziata con la presentazione della prima istanza di accesso, ribadendo la legittimità del proprio operato.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Dall'esame degli atti si evince che l'istanza di accesso del 18.10.2010- il cui rigetto costituisce l'oggetto del presente ricorso- è assolutamente sovrapponibile all'istanza di accesso del 15.4.2010, non essendo stati prospettati dall'accedente nuovi elementi di fatto o di diritto per sollecitare un *revirement* dell'Amministrazione.

Non può esser considerato un *novum* il mero richiamo della sentenza n. 1267/2005 del TAR Puglia- Bari- sezione prima, citata dall'accedente per sostenere la fondatezza dell'istanza di accesso, in ragione della mancanza di interesse dell'istante alla conoscenza dei dati sensibili contenuti nei documenti cui era stato chiesto l'accesso

Come ha correttamente rilevato l'Amministrazione nella nota del 5.11.2010, il richiamo a tale arresto è assolutamente inconferente, poiché il rigetto dell'istanza di accesso non è motivato con riferimento all'esigenza di tutela della riservatezza.

La mancata impugnazione della determinazione di rigetto della prima istanza di accesso nel termine di 30 giorni, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge n.

241/90, secondo il consolidato orientamento della Commissione, osta all'impugnazione della determinazione di rigetto dell'istanza di accesso del 18.10.2010, non supportata da nuovi elementi di fatto e di diritto.

Ne consegue l'irricevibilità del ricorso per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Luogotenente .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna

Fatto

Il Luogotenente ....., in data 30 Settembre 2010, chiedeva al Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna il rilascio di copia della documentazione relativa alla procedura che aveva determinato il suo trasferimento per incompatibilità ambientale dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Parma alla Stazione dei Carabinieri di Reggio-Emilia.

L'Amministrazione, con nota del 27 ottobre 2010, notificata all'odierno ricorrente in data 4.11.2010, rigettava l'istanza di accesso in questione, essendo stato negato il nulla osta all'accesso da parte dell'autorità giudiziaria competente, trattandosi di una proposta di trasferimento avanzata dal Comando provinciale di Parma contenente la citazione di un procedimento penale, ancora pendente nella fase delle indagini preliminari, nell'ambito del quale si sarebbero verificati i fatti giustificativi dell'adozione del provvedimento di trasferimento, sulla base di una segnalazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma.

Il signor ....., in data 2.12.2010, adiva la Commissione lamentando che il rigetto della sua istanza di accesso costituiva una palese violazione del suo diritto di difesa, sul rilievo che il contenuto delle attività di polizia giudiziaria cui aveva partecipato il ricorrente non sarebbe più coperto dal segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 c.p.p.

Di tale contenuto le persone sottoposte alle indagini preliminari sarebbero state rese edotte fin dal momento in cui avevano acquisito copia degli atti ai fini della presentazione di un ricorso al Tribunale del riesame, ex art. 309 c.p.p..

In data 6.12.2010, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni giustificative del rigetto dell'istanza di accesso, allegando, tra l'altro, il diniego del nulla osta all'accesso da parte dell'autorità giudiziaria competente, giustificato dalla pendenza del procedimento di riferimento nella fase delle indagini preliminari.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto, sia pur per motivi diversi da quelli esposti dal ricorrente, nei limiti appresso indicati.

Il diniego del nulla osta all'accesso da parte dell'autorità giudiziaria non può valere a sottrarre all'accesso la proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale, poiché tale proposta, sia pur sollecitata da una segnalazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, non può esser qualificata come atto d'indagine compiuto dalla polizia giudiziaria, coperto dal segreto delle indagini preliminari fino a quando l'imputato (o l'indagato) non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 329 c.p.p..

Si tratta, infatti, di un atto introduttivo di un procedimento amministrativo, sfociato nell'adozione del provvedimento di trasferimento d'incompatibilità ambientale, adottato nei confronti del ricorrente, imputabile ad un organo che ha operato nell'esercizio di una potestà amministrativa, e non quale titolare di una funzione di polizia giudiziaria.

Pertanto deve esser ritenuta assolutamente irrituale la richiesta dell'Amministrazione di ottenere il rilascio del nulla osta all'accesso a tale proposta da parte dell'autorità inquirente, dal momento che non viene in rilievo un documento sottratto all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/90, in quanto coperto da segreto o da divieto di divulgazione legislativamente sanciti.

Trattandosi di un atto endoprocedimentale, il ricorrente ha diritto ad accedervi, in quanto destinatario degli effetti del provvedimento con cui è stata accolta siffatta proposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto tecnico commerciale e professionale "....." di .....

Fatto

La signora ....., inclusa nelle graduatorie di Circolo e Istituto di terza fascia del personale ATA (ausiliario tecnico amministrativo) relative al triennio 2008/2011 dell'I.T.C. "..... di .....", in data 23 settembre 2010, rivolgeva al predetto Istituto un'istanza di accesso ai documenti in base ai quali era stata attribuita da parte dello stesso una supplenza alla signora ..... fino alla data del 17.1.2011, alla domanda d'inclusione della signora ..... delle graduatorie di Circolo e Istituto, terza fascia, personale ATA 2008/2011, nonché ai titoli di cultura e di servizio.

Essendo stata invitata dall'Amministrazione scolastica, con nota del 4.10.2010, a visionare i documenti in questione, l'odierna ricorrente, in data 15 ottobre, veniva ammessa a visionare una copia della domanda poco leggibile e avente correzioni su diverse pagine.

La richiesta della signora ..... di poter accedere ad una copia "semplice" della predetta domanda veniva rigettata da un'impiegata dell' I.T.C. indicato in oggetto.

La signora ....., in data 6.11.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ad una copia "semplice" della domanda d'inclusione della signora ..... delle graduatorie di Circolo e Istituto, terza fascia, personale ATA 2008/2011, accesso ritenuto indispensabile ai fini della tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti con riferimento alla supplenza attribuita alla signora ....., alla cui attribuzione assume di avere diritto.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Se l'Amministrazione scolastica detiene una copia della domanda d'inclusione della signora ..... delle graduatorie di Circolo e Istituto, terza fascia, personale ATA 2008/2011 priva delle correzioni rilevate dalla ricorrente in data 15 ottobre 2010, essa deve essere resa ostensibile alla signora ....., non essendo possibile non rilevare la sussistenza di un suo interesse qualificato all'accesso a tale documento, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Nel caso in cui l'unico documento detenuto dall'Amministrazione sia quello materialmente visionato dalla ricorrente, l'odierna ricorrente non potrà che accontentarsi dell'ostensione della copia del documento esistente agli atti .

PQM

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

La Commissione accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione ed invita l’Amministrazione a riesaminare nei predetti termini l’istanza d’accesso della ricorrente.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane- Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata

Fatto

La signora ....., dipendente dell'agenzia delle Dogane, in data 28 settembre 2010, rivolgeva all'amministrazione un'istanza di accesso al fascicolo relativo all'incarico ispettivo affidato dalla Direzione Regionale per la Puglia e la Basilicata dell'Agenzia delle Dogane, in relazione al contenuto della segnalazione anonima avente ad oggetto un reato asseritamente commesso dal coniuge dell'odierna ricorrente con l'autovettura di sua proprietà.

L'Amministrazione con nota del 28.10.2010 comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, rilevandone la carenza di motivazione ed escludendo che tale istanza fosse diretta a tutelare un interesse diretto concreto ed attuale della signora ....., ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

La signora ....., in data 20.11.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Con memoria del 6.12.2010, l'Agenzia delle Dogane ribadiva le ragioni giustificative del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

La signora ..... ha, sia pur sinteticamente, motivato la sua istanza di accesso con riferimento al suo interesse ad individuare gli autori di una condotta mobbizzante di cui assumeva di esser stata fatta oggetto, manifestatasi anche mediante la segnalazione anonima da cui era scaturito il conferimento dell'incarico ispettivo, al cui fascicolo aveva chiesto di accedere.

Nel suo ricorso ha meglio precisato il suo interesse ad accedere ai documenti in questione, anche con riferimento al suo diritto di difendere in giudizio la sua dignità.

Ma, a ben vedere, trattandosi di un'istanza di accesso ad atti endoprocedimentali, non è indispensabile che la stessa venga motivata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Fatto

Il signor ....., in data 25 settembre 2010, inviava all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso a due documenti formati dal Servizio Legale della Cassa di Risparmio di Chieti, asseritamente detenuti dall'Autorità, la cui acquisizione sarebbe necessaria ai fini della difesa delle ragioni del ricorrente in un giudizio pendente dinanzi al Tribunale del lavoro di Chieti.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 2.12.2010, il signor ..... inviava una nota alla Commissione, nella quale rappresentava che, alla luce di quanto comunicato dall'Autorità con nota del 19.11.2010 (*rectius*: del 27.11.2010), si sarebbe potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Dalla nota dell'Autorità, allegata alla nota del 2.12.2010 del ricorrente, risulta che le note cui si riferisce l'istanza di accesso del ricorrente non risultano detenute dall'Autorità.

Ciò premesso, pur non potendosi sostenere che sia cessata la materia del contendere, si può ritenere che il ricorrente, preso atto di quanto rappresentato dall'Autorità, abbia manifestato di non avere più interesse al ricorso.

PQM

La Commissione, dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Liceo Scientifico "....." di ..... (LU)

Fatto

Il signor ....., alunno della classe 3° D del Liceo Scientifico "....." ..... (LU), in data 28.10.2010, chiedeva di poter accedere al verbale del Collegio dei Docenti della predetta classe limitatamente alla parte contenente la formulazione dei criteri stabiliti per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, relativamente all'anno scolastico 2009-2010.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., in data 1.12.2010, adiva la Commissione per ottenere il rilascio del documento richiesto, al fine di poter comprendere le ragioni della sua mancata ammissione alla classe successiva.

Diritto

Il ricorso è fondato.
E' indubbio che l'istanza di accesso in questione è sorretta da un interesse diretto concreto ed attuale del ricorrente all'accesso al documento *de quo*, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione della sua esigenza di comprendere le ragioni giustificative della mancata ammissione alla classe successiva nell'anno scolastico 2009-2010.

Ne consegue la spettanza al ricorrente del diritto di accedere al verbale del Collegio dei Docenti della classe da questi frequentata nell'anno scolastico 2009-2010, limitatamente alla parte contenente la formulazione dei criteri stabiliti per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso del ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona

Fatto

L'avv. ....., dopo avere ricevuto tre comunicazioni di avvio del procedimento, ha chiesto il 21 settembre, di potere accedere ai seguenti documenti, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, nonché ai dati personali e sensibili, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003:

1. documenti del procedimento avviato a seguito delle lagnanze formulate dalla sig.ra ..... ed, in particolare, esposto scritto ed eventuale verbalizzazione dell'esposto orale presentato il 22 luglio c.a. e verbalizzazione della comparizione del ricorrente davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine resistente, avvenuta il 26 luglio 2010;
2. esposti, lettere e qualunque altro documento inviati dal dott. ..... al Consiglio dell'Ordine resistente;
3. documenti del procedimento avviato a seguito della nota del Presidente del Tribunale di Ancona ed, in particolare, i verbali del Consiglio dell'Ordine di Ancona, relativi ai mesi di giugno e luglio 2009.

Motiva il ricorrente che i documenti di cui al punto n. 1 sono necessari per formulare memorie ed osservazioni in un eventuale procedimento disciplinare a suo carico; i documenti di cui al punto n. 2 sono essenziali per esercitare il diritto di difesa atteso che i medesimi consentono di valutare il complessivo rapporto del ricorrente con la società ..... s.r.l. i documenti di cui al punto n. 3 sono essenziali per esercitare il diritto di difesa anche in considerazione del fatto che l'esposto è stato già oggetto di trattazione in una sessione del Consiglio dell'ordine nei mesi di giugno e luglio 2009.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente l'avv. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un contro-interesse all'ostensione in capo a ....., ... e ..... s.r.l.. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati e alla allegazione al ricorso delle ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PQM

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*), del d.P.R. 12 aprile 2006, n.184, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli – Squadra Comando

Fatto

L'Appuntato ..... ha chiesto alla Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli, di potere accedere a tutta la documentazione d'interesse del ricorrente inerente le segnalazioni e le denunce formulate a carico del ricorrente dall'amministrazione resistente alla Procura della Repubblica Ordinaria nonché a quella militare, con particolare attenzione ai procedimenti penali nn.rr. 335/08 e 337/08. Chiarisce il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri interessi giurisdizionali. Specifica, ulteriormente, l'Appuntato nel presente gravame di essere stato denunciato dai propri diretti superiori e che i procedimenti penali instauratisi a seguito di tali comunicazioni sono stati archiviati. Pertanto, avendo ricevuto un pregiudizio da tali segnalazioni, attraverso gli indicati documenti intende conoscere non solo le comunicazioni oggetto del procedimento penale, ma anche i documenti che hanno formato oggetto di valutazione professionale.

Parte resistente, con provvedimento dell'11 novembre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando di non rilevare il nesso intercorrente tra l'interesse personale, attuale e concerto e la situazione giuridicamente rilevante posta alla base dell'istanza di accesso, ritenendo che i chiesti documenti rivestano natura giurisdizionale e che i medesimi, confluendo nel fascicolo del Pubblico Ministero, siano sottoposti ad un regime di conoscibilità disciplinato dal Codice di Procedura Penale.

Aggiunge, parte resistente, che i documenti relativi ai procedimenti penali 335/08 e 337/08 sono scaturiti da iniziative poste in essere dal ricorrente, con particolare riferimento ad un esposto/denuncia presentato presso la Procura Militare di Napoli, nei confronti di altri militari del Corpo. Pertanto, comunica l'amministrazione resistente, di non avere avviato alcuna segnalazione, che gli unici documenti esistenti sono quelli relativi al monitoraggio sullo stato di aggiornamento dei procedimenti e che il procedimento n. 355/08 è ancora pendente.

Avverso il provvedimento di rigetto, l'Appuntato ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti atteso che i medesimi riguardano procedimenti del quale è parte. Con riferimento, poi, ai documenti relativi al procedimento penale conclusosi con archiviazione, i medesimi documenti, proprio a seguito della conclusione non rivestono più carattere giurisdizionale, divenendo accessibili.

Per quanto riguarda, infine, i documenti di cui al procedimento penale n. r. 355/08, si ricorda il costante orientamento di questa Commissione (cfr. parere del

22.09.2009) secondo cui l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio, di cui all'art. 329 c.p.p., non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso.

Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione resistente detenga i documenti oggetto di indagine, i medesimi sono accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a rivedere la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Tenenza di Putignano

Fatto

L'Appuntato ..... ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a tutti i documenti a lui relativi, ivi comprese relazioni di servizio quali, a mero titolo esemplificativo, la nota prot. n. 0397595/09 del 24 luglio 2009, le comunicazioni, le lettere di trasmissione, la corrispondenza con altri enti o reparti del Corpo etc., al fine di difendere i propri interessi nelle sedi opportune.

Chiarisce il ricorrente, nel presente gravame, di essere stato denunciato dal Mar. Aiut. ....., Comandante della Tenenza resistente, sia alla Procura Ordinaria presso il Tribunale di Bari, sia alla Procura Militare presso il Tribunale di Napoli, affermando di utilizzare la Tenenza resistente per inoltrare atti e documenti diretti alla Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli a lui relativi; tale condotta, a parere del denunciante, rappresenterebbe uno spreco di risorse umane e di supporti cartacei. L'istanza è, dunque, rivolta a conoscere, esattamente, quante volte il ricorrente si è recato alla Tenenza di Putignano nel corso dell'anno 2009-2010 e quante lettere di trasmissione sono state prodotte, ciò anche la fine di tutelare la propria immagine nelle sedi opportune.

Parte resistente, ha negato il chiesto accesso affermando di ritenere il ricorrente privo di un interesse ad accedere agli indicati documenti e di non rilevare il nesso di strumentalità tra l'istanza e tali documenti e sostenendo che l'operato dell'amministrazione non può essere oggetto di controllo mediante l'istituto dell'accesso. Chiarisce, poi, l'amministrazione resistente, nella memoria presentata a questa Commissione, che la relazione di servizio precedentemente citata è scaturita da fatti e circostanze che riguardano il militare ....., appartenente alla stessa Tenenza dell'amministrazione resistente, ossia Putignano, a seguito della quale sono stati aperti i procedimenti penali su indicati, entrambi a carico del militare citato, il primo già archiviato ed il secondo ancora pendente.

Avverso il provvedimento di rigetto, l'Appuntato ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente, essendo menzionato nella denuncia effettuata dall'amministrazione resistente, è, senza dubbio, titolare di un interesse ad accedere ai citati documenti.

Per quanto riguarda i documenti di cui al procedimento penale pendente innanzi la Procura della Repubblica di Bari, si ricorda il costante orientamento di questa Commissione (cfr. parere del 22.09.2009), secondo il quale, l'invio di documenti all'autorità giudiziaria e/o la presenza di un procedimento penale non vale di per sé a respingere la domanda di accesso, atteso che il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego al rilascio di documenti, fintanto

che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Solo in questo caso l'amministrazione potrà legittimamente rifiutare l'accesso.

Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione resistente detenga i documenti oggetto di indagine, i medesimi sono accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione a rivedere la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto reclutamento

Fatto

Il dott. ..... ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai documenti contenenti i nominativi dei funzionari che hanno partecipato alle operazioni di reclutamento volontario del concorso per 6 posti per ufficiale medico in spe dell'Aeronautica Militare, bandito nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1990, n. 102, ai nominativi ed alle generalità dei membri della commissione esaminatrice ed alle generalità di coloro che presero parte alle operazioni di selezione svoltesi presso l'aeroporto dell'amministrazione resistente, dal giorno 1 marzo 1991 al giorno 14 marzo 1991, giorno, quest'ultimo, nel quale la commissione ha proceduto all'esclusione del ricorrente dalle prove concorsuali.

Parte resistente, con provvedimento del 10 novembre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti, perché i documenti relativi all'indicato concorso non sono più in suo possesso, essendo decorso il termine prescritto per la sua conservazione.

Nella memoria inviata a questa Commissione, l'amministrazione resistente rileva, inoltre, che l'istanza è inammissibile, atteso che la medesima ha ad oggetto notizie nominative.

Avverso il provvedimento di rigetto, il dott. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è da respingere.

Secondo il disposto dell'art. 22, comma 6 della legge n. 241 del 1990 "il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere" e dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente", l'amministrazione resistente non può fornire copia di documenti non più in suo possesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ..... s.p.a.
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico – Logistici e della Gestione Patrimoniale

Fatto

Il legale rappresentante dell'amministratore delegato della ..... s.p.a. avv. ....., il 6 ottobre 2010, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. tutti gli atti contrattuali sottoscritti dalla Telecom Italia s.p.a. con parte resistente riferiti direttamente o indirettamente al raggruppamento temporaneo d'imprese, costituito il 30 ottobre 2006 anche con la ricorrente, nonché degli eventuali contratti attuativi e collegati;
2. tutti i documenti contrattuali attuativi e collegati stipulati da Telecom s.p.a. con parte resistente riferiti direttamente o indirettamente al Protocollo d'Intesa stipulato il 28 dicembre 2006 avente ad oggetto "il funzionamento integrato delle reti di telecomunicazione fornite all'amministrazione ad uso governativo";
3. tutti i documenti contrattuali attuativi e collegati stipulati da Telecom s.p.a. con parte resistente riferiti direttamente o indirettamente al contratto stipulato il 18 novembre 2007, repertorio n. 28798, avente ad oggetto la "realizzazione di una rete a larghissima banda nelle regioni del Centro-Nord Dorsale Adriatica e Dorsale Tirrenica";
4. tutti gli atti ed i provvedimenti adottati in relazione agli atti contrattuali di cui ai punti nn. 1, 2 e 3;
5. i documenti amministrativi relativi agli atti mediante i quali è stata bandita la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del contratto del 18 novembre 2007 citato al punto n. 3.

Il legale rappresentante della società ricorrente, afferma, inoltre, che la Telecom s.p.a., quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese, costituto con la ricorrente con atto del 30 ottobre 2006, ha stipulato molteplici contratti ed ha partecipato a gare ad evidenza pubblica, senza darne comunicazione alla società ricorrente, la quale è stata lesa nei propri diritti. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto la ..... s.p.a. ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Il legale rappresentante dell'amministratore delegato, insieme a quest'ultimo, hanno chiesto a questa Commissione di potere essere ascoltati, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente, con memoria del 26 novembre 2010, ha comunicato di avere provveduto nella stessa data a notificare il presente gravame ai contro interessati e che il silenzio rigetto si è formato per meri disguidi burocratici.

Il ricorrente, con memoria del 13 dicembre 2010 insiste per l'accoglimento del ricorso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La società ricorrente, quale parte del raggruppamento temporaneo d'imprese, è titolare di un interesse giuridicamente rilevante ad accedere ai documenti relativi ad eventuali atti posti in essere dalla Telecom s.p.a., in esecuzione di tale raggruppamento, al fine di tutelare i propri diritti patrimoniali e non, nelle sedi opportune.

Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente di potere essere ascoltata, si ricorda che ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, le sedute della Commissione non sono pubbliche.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

Fatto

Il sig. ....., quale partecipante al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

a. determinazione n. 201/6-6 del 28 settembre 1995 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, comprensiva delle norme tecniche per l'individuazione dei requisiti;

b. esito dell'esame di 1° livello (drug test) delle "prime urine" effettuato il 2 luglio 2010, al quale il richiedente risultava positivo all'uso di cannabinoidi;

c. esito dell'esame di 1° livello (drug test) delle "seconde urine" effettuato il 2 luglio 2010, del quale è ignoto l'esito;

d. esito dell'esame di 2° livello (drug test) delle "prime urine" prelevate al richiedente, con annessa la documentazione relativa alla catena di custodia;

e. documentazione relativa agli accertamenti attitudinali esperiti sul ricorrente;

f. nota, ovvero rapporto informativo, relativo alle notizie, anche a carattere riservato, fornite dal Comando Provinciale Carabinieri competente, sul conto del ricorrente e del suo nucleo familiare;

g. ogni altro documento inserito nel fascicolo concorsuale del ricorrente, anche se non ritenuto utile per la valutazione degli accertamenti sanitari e del profilo psicologico;

h. intero fascicolo concorsuale del ricorrente e nota informativa relativa a notizie, anche a carattere riservato, formate dal Comando Provinciale Carabinieri competente sul conto del ricorrente e dei componenti il suo nucleo familiare, relativo al concorso per esami a cinquanta allievi, al primo anno del 191° corso dell'Accademia Militare per al formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno accademico 2009 – 2010.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per proporre un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Parte resistente ha concesso l'accesso ai documenti inerenti il giudizio di non idoneità riportato in sede concorsuale, ossia l'accertamento attitudinale, di cui alla lett. e), al raccoglitore delle prove attitudinali con il giudizio ed i risultati conseguiti di cui alla lett. e), alla relazione psicologica, alla scheda di valutazione redatta dall'Ufficiale Perito selettore di cui alla lett. g), al verbale della commissione attitudinale di cui alla lett. e) alle norme tecniche, di cui alla lett. a).

L'amministrazione resistente ha, poi, concesso la sola visione e non all'estrazione di copia del questionario informativo ed ha negato l'accesso al test DA5 al fine di tutelare il diritto di autore, ai sensi dell'allegato 3, n. 7 del D.M. n. 519 del

1995 ed al fine di non precluderne l'utilizzo, in futuro, con conseguente eventuale danno economico.

Avverso il provvedimento di parziale accoglimento, ... ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Nella memoria presentata a questa Commissione, il ricorrente ha ricordato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale i test psico-attitudinali sono accessibili.

Parte resistente, nella propria memoria, ha ribadito di avere negato l'accesso al materiale testolgico, ai sensi dell'all. 3, n. 7 del D.M. n. 519 del 1995 e con riferimento alla richiesta di documenti relativi alle visite mediche ha, apoditticamente, affermato che il ricorrente è privo dell'interesse ad accedere a tali documenti, relativamente, infine, al rapporto informativo ha motivato il proprio diniego ai sensi dell'allegato 1, n. 14 del citato D.M. sui casi di esclusione.

Questa Commissione, nella seduta del 28 settembre, quanto alla richiesta di accesso al libretto contenente il test DA 5, ha invitato l'Amministrazione resistente a notificare il ricorso alla società controinteressata. Con riferimento al diniego di accesso ai documenti relativi alle visite mediche e al diniego di estrazione di copia del questionario informativo, la Commissione ha accolto il ricorso.

Infine, relativamente al diniego di accesso al rapporto informativo, il gravame è stato respinto.

L'amministrazione resistente, con nota del 16 novembre, ha comunicato di avere notificato il presente gravame alla controinteressata società ....., la quale ha autorizzato il rilascio di copia del libretto in questione, sebbene, prosegue la controinteressata, tale operazione, oltre a comportare rischi di compromissione del diritto di autore e della proprietà intellettuale, possa precludere l'utilizzo futuro del medesimo test in occasione di nuovi concorsi indetti dal Comando Generale dell'Arma. La controinteressata ha, inoltre, invitato questa Commissione a far sottoscrivere al ricorrente una dichiarazione mediante la quale il medesimo si impegna a non divulgare ed a non pubblicizzare i contenuti dei test, ciò anche in adempimento delle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003 c.d. Codice sulla Privacy.

Diritto

Secondo il recente orientamento del Consiglio di Stato, le disposizioni regolamentari richiamate da parte resistente a sostegno del proprio diniego, ossia l'allegato 3 nn. 1 e 7 del D.M. n. 519 del 1995, volte a proteggere i documenti coperti da copyright e licenza d'uso in favore della Società che li ha predisposti, "vanno interpretate in coerenza con i principi fondamentali sulla trasparenza amministrativa: esse vietano unicamente la divulgazione di documenti tutelati dalle regole della riservatezza e da quelle sulla proprietà intellettuale, cioè l'uso improprio dei documenti di cui sia stata consentita la visione o la copia al candidato (che, in tal caso, risponderebbe a pieno titolo della violazione dell'altrui diritto di autore, nella sede prevista dall'ordinamento)" (C.d.S. sez. IV, 2007 n. 5467).

Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente, quale candidato che intende contestare in giudizio l'esito negativo di una procedura selettiva, è senz'altro titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti.

Con riferimento alla richiesta di sottoscrizione della dichiarazione indicata in narrativa, si ricorda che questa Commissione non è competente all'adozione di tali adempimenti, ai sensi dell' art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura - AGRIS

Fatto

....., il 25 settembre 2010, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere a tutti i documenti relativi all'assunzione di personale (di qualsiasi categoria e profilo professionale) a partire dal 1 gennaio 2009, fino alla data di presentazione dell'istanza, mediante l'attivazione di procedure concorsuali (per titoli ed esami), tramite processi di mobilità o mediante altre forme disciplinate da disposizioni di legge in merito. Afferma il ricorrente di essere titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti avendo presentato, il 18 maggio 2010, richiesta di mobilità intercompartimentale.

Avverso il presunto silenzio rigetto dell'amministrazione resistente ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Parte resistente, con nota del 23 novembre, ha comunicato a questa Commissione di avere informato il ricorrente, con provvedimento del 27 ottobre 2010, che a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di mobilità intercompartimentale, ossia il 18 maggio 2010, a decorrere dalla quale sorge in capo al ricorrente l'interesse ad accedere agli indicati documenti, di non avere proceduto ad alcuna assunzione né tramite procedura di mobilità, né tramite procedure concorsuali.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza. A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso il provvedimento di parziale diniego dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura non sia competente questa Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Federazione Sindacato di Polizia - ..... e .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma

Fatto

Il signor ....., in proprio nonché quale dirigente sindacale della Federazione Consap – Italia Sicura – Anip, ed il signor ....., rappresentante legale della predetta organizzazione, hanno chiesto, il 18 maggio 2009, di potere accedere agli atti e documenti prodotti, acquisiti e/o detenuti dalla Questura di Roma in relazione alla nota inviata dalla Procura di Roma alla predetta Questura il 3 gennaio 2005 (con cui era stata trasmessa sia la nota, recante la stessa data, dei sostituti procuratori della Repubblica di Roma contenente l'indicazione dei diversi profili di inadeguatezza della struttura dello Stadio Olimpico di Roma, sia l'informativa di polizia giudiziaria che confermava il contenuto di quanto denunciato dalla Federazione ricorrente a proposito delle gravi carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e delle zone limitrofe), con particolare riferimento ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e zone limitrofe. I ricorrenti, infatti, hanno dato impulso, mediante la presentazione di esposti, al procedimento penale nel quale sono venute in rilievo carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e zone limitrofe, ove sono impiegati appartenenti alle Forze dell'ordine.

Questa Commissione, nella seduta dell'8 settembre 2009, aveva dichiarato fondato il ricorso.

Successivamente, i ricorrenti, hanno chiesto di potere accedere a tutti i documenti prodotti, acquisiti e/o detenuti dal Prefetto di Roma in relazione alla suddetta nota inviata dalla Procura di Roma al Questore ed al Prefetto di Roma del 3 gennaio, con particolare riferimento ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'Ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e zone limitrofe.

Parte resistente, ha rilasciato copia di due c.d. Prefettizie relative ad attività svolte dalla Commissione provinciale sui locali di pubblico spettacolo – C.P.V.L.P.S. ed ha comunicato che agli atti dell'ufficio non "risulta essere stata avviata alcuna iniziativa di carattere giurisdizionale".

Avverso tale provvedimento di parziale diniego dell'8 luglio il sig. ..... ed il signor ..... hanno presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Questa Commissione, nella seduta del 28 settembre, aveva chiesto all'amministrazione resistente di comunicare l'esistenza di ulteriori documenti rispetto a quelli già dati in copia.

Parte resistente, con nota del 19 ottobre, ha comunicato di non detenerne altri oltre quelli già inviati. Specifica, poi, parte resistente, che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - dopo la riunione del 29 marzo 2009, nel corso della

quale ha espresso parere favorevole all'agibilità dello Stadio Olimpico e stabilito che non vi erano altri provvedimenti da assumere in ordine alla sicurezza del medesimo - si è riunito altre volte per valutare l'adozione di singole misure di sicurezza in relazione al tipo di partita e di tifoseria e che il Questore di Roma ha assunto le misure tecniche di volta in volta ritenute idonee.

Questa Commissione, nella seduta del 16 novembre, a seguito della comunicazione di parte resistente ha respinto il ricorso avendo l'istanza di accesso ad oggetto documenti inesistenti.

Successivamente, i ricorrenti, hanno chiesto a questa Commissione di riesaminare la propria decisione e di volere consentire l'accesso ai verbali delle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, successive alla ricezione della nota della Procura della Repubblica da parte del Prefetto, aventi ad oggetto le specifiche misure di sicurezza ed alle conseguenti comunicazioni ai vari organi per l'adozione delle misure di competenza.

Parte resistente, nella memoria del 19 ottobre ha comunicato che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito della nota inviata dalla Procura di Roma alla Questura il 3 gennaio 2005, si è riunito il 29 marzo 2009 e, dopo tale riunione, non ha adottato ulteriori provvedimenti conseguenti alla nota citata.

Diritto

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame, attesa l'identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 16 marzo scorso, il che prefigurerebbe quindi un riesame della precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25 legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, fatta salva la facoltà per i ricorrenti, qualora intendano accedere ad altri documenti di poter presentare una nuova istanza di accesso.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia

Fatto

....., in data 20 agosto, ha chiesto di riesaminare la decisione del 20 luglio u.s. già confermativa della decisione del 6 luglio con la quale la scrivente Commissione aveva dichiarato la infondatezza del ricorso, successivamente, con lettera del 18 novembre, ha chiesto, nuovamente di riesaminare tali decisioni.

Diritto

Al riguardo questa Commissione rileva che sul punto si è già espressa in via definitiva e che avverso le proprie decisioni il ricorrente può adire il Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale – B.A.C.

Fatto

Il Carabiniere Scelto ....., ha chiesto, il 12 ottobre 2010, di potere accedere alla propria richiesta di trasferimento, del 13 luglio 2009, presentata presso gli uffici della 1^ Compagnia del 5° Battaglione CC "Emilia Romagna" al fine di tutelare i propri interessi e diritti soggettivi.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il Carabiniere Scelto ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Carabiniere Scelto ricorrente, quale richiedente il trasferimento, è senza dubbio titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere a tale richiesta, senza che sia necessaria l'indicazioni delle ragioni a sostegno della propria istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenutolo fondato, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Giarre

Fatto

Il Brigadiere Capo in congedo, ..., ha chiesto di potere accedere al f.n. 182/8-1 del 15 settembre 2010 del Comando Compagnia di Giarre avente ad oggetto un invito a produrre un certificato di stato libero per l'aggiornamento dello stato matricolare nonché copia della nota esplicativa, contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a sostegno del suddetto invito. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 27 ottobre ha concesso l'accesso al f.n. 182/8-1 del 15 settembre 2010, peraltro già in possesso del ricorrente, ed ha negato l'accesso alla nota esplicativa perché inesistente. Ha, inoltre, specificato che la richiesta di aggiornamento dello stato matricolare è stata formulata dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, mediante il f. n. 161/306-1-AV/DOC e che tale documento sarà ostensibile a seguito della presentazione di una nuova istanza di accesso.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto il Brigadiere Capo ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti, ivi compreso il f. n. 161/306-1-AV/DOC. Precisa il ricorrente nel presente gravame che l'ufficio matricola del C.N.A. – Carabinieri – Chieti Scalo, competente per materia, è già in possesso dell'attinente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 resa al Corpo con a.r. del 30 aprile 2010.

Diritto

Il ricorrente nell'istanza di accesso ha chiesto di potere accedere alla nota contenente le ragioni di fatto e in diritto sulla base delle quali è stato chiesto l'aggiornamento dello stato matricolare. Non esistendo tale documento il ricorso è da respingere atteso che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".

Con riferimento alla richiesta di accesso al f. n. 161/306-1-AV/DOC, non formulata in sede di istanza di accesso, ma oggetto del presente gravame, si ricorda che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, "l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento". Pertanto, avendo il ricorrente comunicato, sia pure non ritualmente, di volere ottenere copia di tale documento, l'amministrazione è tenuta a fornirglielo senza che sia necessaria la formulazione di una nuova istanza.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

Fatto

..... ha presentato all'amministrazione resistente istanza di accesso avente ad oggetto il prospetto dettagliato dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico; infatti, il ricorrente non è in grado di valutare la loro correttezza non avendo ricevuto alcun documento relativo al dettaglio del conteggio, ciò nonostante siano trascorsi otto mesi dal pensionamento.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorrente quale destinatario del procedimento mediante il quale parte resistente ha provveduto a rilasciare la pensione è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, senza che sia necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fatto

La sig.ra ....., dipendente della società ....., unità operativa di Taranto, a seguito di accordo intercorso lo scorso 24 giugno tra la medesima società, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale si è convenuto di fare ricorso al c.d. Contratto di solidarietà preordinato alla riduzione dell'orario di lavoro, ha domandato con istanza di accesso datata 18 ottobre u.s. all'amministrazione resistente a quanto ammontasse la riduzione del proprio orario di lavoro per tutto il periodo di durata dell'accordo.

Parte resistente non ha dato seguito all'istanza di accesso e pertanto, in data 18 novembre 2010, la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 7 dicembre u.s., parte resistente ha trasmesso alla scrivente la propria memoria difensiva, mettendo in rilievo l'inesistenza del documento domandato dalla ricorrente.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'odierna ricorrente la Commissione osserva quanto segue. Pur avendo l'odierna ricorrente un'astratta legittimazione alla documentazione domandata, in forza della memoria trasmessa da parte resistente e di cui alle premesse in fatto il gravame non può trovare accoglimento. Ciò in quanto l'amministrazione, nella memoria del 7 dicembre u.s., ha chiarito che non è nella sua disponibilità alcun documento dal quale emerga la quantificazione della riduzione dell'orario di lavoro conseguente al menzionato contratto di solidarietà. Fa inoltre presente l'amministrazione che per soddisfare la richiesta dell'odierna ricorrente sarebbe necessaria un'elaborazione di dati che la normativa vigente in materia di diritto di accesso non qualifica come dovuta. Al contrario, il d.P.R. n. 184 del 2006, all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo stabilisce che "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Commissione tributaria provinciale di Taranto

Fatto

Il sig. ....., in servizio presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Taranto, in data 25 novembre ha presentato richiesta di accesso al suddetto ufficio per ottenere copia dei seguenti documenti: accordo sindacale relativo al FUA 2009; prospetti di liquidazione derivanti dall'accordo in questione, se elaborati. Parte resistente in pari data forniva immediato riscontro all'istante, consegnando il testo dell'accordo e il prospetto domandato; quest'ultimo, tuttavia, con riferimento ai soli dati concernenti il richiedente, mentre per gli altri dipendenti si provvedeva all'oscuramento dei relativi dati.

Pertanto, contro il parziale diniego consistente nella mancata ostensione dei dati oscurati, il sig. ..... in data 30 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, invocando anche il d.lgs. n. 150 del 2009, chiedendone l'accoglimento. In data 1 dicembre u.s. parte resistente ha trasmesso una nota difensiva in cui fa presente che l'istante ha depositato altra richiesta di accesso al prospetto nella sua versione integrale in data 29 novembre 2010 e che pertanto, rispetto ad essa, sono a oggi ancora pendenti i termini per pronunciarsi.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'odierna ricorrente la Commissione osserva quanto segue. Sulla scorta della memoria difensiva di parte resistente, in effetti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ciò in quanto anche dal tenore della prima domanda di accesso non era affatto chiaro se l'istante volesse conoscere i dati relativi alla propria persona o anche quelli di altri dipendenti. Pertanto, considerato che dalla data di presentazione dell'istanza del 29 novembre u.s. è ancora aperto il termine procedimentale per la conclusione del procedimento di accesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto intempestivo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, salva la possibilità di presentare l'istanza di riesame dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di accesso.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Treviso – Ufficio immigrazione

Fatto

Il sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ....., riferisce quanto segue. A seguito di istanza rivolta dall'odierno ricorrente in qualità di datore di lavoro della sig.ra ..... tesa all'emersione di lavoro irregolare, la Prefettura di Treviso, su parere della questura, comunicava ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, preavviso di rigetto della domanda in quanto il rapporto di lavoro avrebbe avuto natura fittizia. Il ....., pertanto, in data 23 settembre 2010 inoltrava richiesta di accesso ai documenti concernenti il procedimento in questione. L'amministrazione non si è pronunciata sulla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi e quindi, in data 23 novembre u.s. il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'odierno ricorrente la Commissione osserva quanto segue. Quanto alla titolarità di situazione legittimante la domanda ostensiva, la scrivente non nutre dubbio alcuno, atteso che i documenti in questione riguardano un procedimento di diretto interesse per il ricorrente. Pertanto, trattandosi di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando provinciale dei carabinieri di Ascoli Piceno

Fatto

Il sig. ....., appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso la stazione di Montefiore dell'Aso, con richiesta di accesso datata 10 novembre2010 ha richiesto una serie di documenti all'amministrazione resistente unitamente alla comunicazione del responsabile del procedimento all'interno del quale gli stessi documenti si erano formati. Il comando resistente, con risposta datata 11 novembre 2010, ha trasmesso per competenza la domanda di accesso ai comandi di san Benedetto del Tronto e di Grottammare, individuando nel comandante della stazione il responsabile del procedimento.

Contro tale provvedimento, in data 16 novembre 2010, il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame sotto due profili. Il primo, derivante dall'essere il ricorso rivolto contro la presunta mancata comunicazione del responsabile del procedimento; profilo, questo, sul quale la scrivente non è competente, non trattandosi di materia attinente all'esercizio del diritto di accesso. Il secondo, derivante dalla circostanza che, comunque, sia nell'istanza che nel ricorso il ricorrente indica una serie di documenti fornendo solo indicazioni sull'estensore e sulla data degli stessi, senza però specificare l'interesse sotteso alla domanda di accesso. A tale riguardo si osserva che il dettato normativo prevede a pena di inammissibilità che il ricorrente debba far constare il proprio interesse al ricorso, specificando le ragioni della richiesta di accesso (d.P.R. n. 184/06, art. 12, comma 3 e 7 lett. *c*). Questa Commissione, tuttavia, propendendo per un indirizzo non formalistico, ha ritenuto di poter ricavare tale interesse al ricorso anche dall'allegata istanza di accesso. Nel caso di specie, come detto, né il ricorso e né l'istanza di accesso recano elementi utili all'individuazione della legittimazione del ricorrente e pertanto il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, letto il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare

Fatto

Il sig. ..... riferisce di non essere stato valutato positivamente dall'amministrazione resistente ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore, come da comunicazione avvenuta in tal senso in data 6 novembre 2009. Al termine della procedura per il suddetto avanzamento, in data 22 settembre 2010 (istanza notificata il successivo 28 settembre 2010) il ..... chiedeva di accedere ai documenti riguardanti la propria valutazione, non ottenendo risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi. Pertanto, con ricorso datato 25 novembre 2010, il ..... ha impugnato il silenzio rigetto chiedendo l'accoglimento del gravame. Con provvedimento del 26 novembre 2010, tuttavia, l'amministrazione dava riscontro alla domanda di accesso, rigettandola ai sensi dell'art. 24, comma 3, legge n. 241 del 1990. Contro tale diniego espresso il ..... proponeva nuovo ricorso in data 1 dicembre u.s.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di trattare in un'unica decisione i due ricorsi presentati dal ....., atteso che il secondo, intervenuto dopo il provvedimento espresso di diniego da parte dell'amministrazione, fa si che il primo debba intendersi implicitamente rinunciato da parte dello stesso ricorrente. Nel merito, la Commissione osserva quanto segue. Quanto alla titolarità di situazione legittimante la domanda ostensiva, la scrivente non nutre dubbio alcuno, essendo l'oggetto della domanda di accesso direttamente riferibile al ..... Pertanto, trattandosi di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il ricorso deve essere accolto, essendo prive di giuridico fondamento le argomentazioni opposte da parte resistente nel provvedimento oggetto della presente impugnativa laddove ritengono l'istanza del ..... preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. A tale riguardo si osserva che il predetto inquadramento dell'istanza ostensiva nel quadro degli strumenti partecipativi riconosciuti all'interessato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, vale ad escludere in origine la configurazione di un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione ai sensi dell'evocato art. 24, comma 3. Il limite del controllo diffuso, invero, può essere opposto a certe condizioni nell'accesso informativo o esoprocedimentale e comunque mai qualora la domanda abbia ad oggetto dati e documenti concernenti la persona dell'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Azienda sanitaria provinciale Caltanissetta

Fatto

Il sig. ..... in data 10 settembre 2010 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla delibera n. 1660 del 23 luglio 2010 nonché ai dati relativi al responsabile del procedimento (senza specificare quale), motivando l'istanza in forza di un interesse all'assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di ausiliario specializzato Cat. A1. Parte resistente non ha dato risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 19 novembre u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza**.**

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro

Fatto

Il sig. ....., in qualità di socio della cooperativa ..... di Roma, in seguito a degli esposti dallo stesso inoltrati al Ministero dello sviluppo economico che avevano dato luogo a due procedimenti ispettivi portati avanti dall'amministrazione resistente nei confronti della suddetta cooperativa, ha chiesto con istanza del 13 settembre l'accesso agli atti contenuti nei fascicoli formati nel corso dell'attività ispettiva. Parte resistente in un primo momento chiedeva di meglio specificare la domanda di accesso, richiesta alla quale l'odierno ricorrente dava seguito e, in un secondo momento, con provvedimento del 28 ottobre 2010, rigettava l'istanza in quanto generica sotto il profilo della genericità dei documenti domandati nonché per l'inadeguatezza delle motivazioni poste a fondamento dell'istanza di accesso.

Contro tale provvedimento il ....., in data 9 novembre u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'odierno ricorrente la Commissione osserva quanto segue. Il provvedimento di diniego si fonda su due ordini di motivazioni. Il primo, consistente nella genericità della domanda di accesso in quanto preordinata all'ostensione di tutti gli atti contenuti nei fascicoli delle ispezioni che, in quanto tale, non avrebbe messo in condizione l'amministrazione di valutarne l'accoglibilità. A questo riguardo si rileva che al momento dell'esercizio del diritto di accesso, l'istante non può conoscere quali atti siano contenuti nel fascicolo dell'ispezione. Al contrario, il diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, è strumentale proprio a tale conoscenza. Pertanto, sul versante della genericità della domanda di accesso, il provvedimento impugnato si palesa illegittimo.

Altro motivo di rigetto della domanda di accesso opposto dall'amministrazione concerne l'eventuale presenza di atti giudiziari nel fascicolo ispettivo, relativi a procedimenti nei quali l'istante potrebbe essere parte e che escluderebbero l'applicazione della normativa sul diritto di accesso. Al riguardo si osserva che tale motivo di diniego è privo di giuridico fondamento. Ed invero, qualora nel fascicolo esistano atti espressione di attività di polizia giudiziaria posti in essere dagli ispettori, è compito dell'amministrazione sottrarli all'accesso. Viceversa un diniego generalizzato, come quello oggi impugnato, non trova giustificazione.

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Sestri S.p.a. - Genova

Fatto

La sig.ra ..... con istanza del 24 settembre scorso ha chiesto di accedere ai documenti comprovanti l'avvenuta notifica nei propri confronti di diverse cartelle esattoriali. Parte resistente, nonostante un'ulteriore successiva istanza di sollecito in tal senso, non ha fornito risposta nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 16 novembre 2010, la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dall'odierna ricorrente la Commissione si pronuncia nel senso della sua fondatezza. Al riguardo si osserva che non v'è dubbio alcuno sulla sussistenza in capo all'istante di una situazione giuridicamente qualificata e collegata ai documenti cui si è chiesto di accedere, avendo parte resistente emesso nei confronti della ..... diverse cartelle esattoriali. La dimostrazione dell'avvenuta notifica delle stesse, verosimilmente, è stata richiesta dalla ricorrente per esigenze di tipo difensivo le quali, come è noto, rientrano tra quelle paradigmaticamente riconosciute come rilevanti sul piano giuridico ai fini dell'esercizio del diritto di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro
Amministrazione resistente: Istituto comprensivo statale .....

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv. ....., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2010 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi, peraltro già avviata anche negli anni passati, da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art.5, all.1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

A tal fine in data 20 settembre 2010 il sindacato ha domandato a diverse amministrazioni, tra cui anche quella resistente, copia del certificato di prevenzione incendi e di agibilità dell'edificio. Ha chiesto, altresì, copia dell'accertamento della capacità ricettiva di ciascuna aula dell'istituto in rapporto al numero degli alunni nonché di conoscere eventuali accorgimenti del dirigente scolastico in caso di sottodimensionamento delle aule.

Con nota del 6 novembre 2010 parte resistente riscontrava positivamente la domanda di accesso quanto ai primi due documenti, dando rassicurazioni in ordine alla capacità ricettiva delle aule e, conseguentemente, tacendo sull'ultimo punto della domanda ostensiva.

Avverso tale provvedimento, ritenuto di implicito e parziale diniego di accesso, lo Snals ha presentato ricorso in data 5 novembre u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dallo Snals la commissione osserva quanto segue.

La qualificazione di diniego parziale e implicito prospettata dall'organizzazione ricorrente non è condivisibile. Al riguardo si osserva che la domanda formulata dall'organizzazione ricorrente sembra tesa più che al rilascio di documenti, che non è dato conoscere se siano stati formati o meno, all'ottenimento di informazioni, di cui peraltro vi è traccia nella nota impugnata avendo l'istituto dato conto di un sopralluogo effettuato anche da due rappresentanti dei genitori degli alunni, che avrebbe dato esiti confortanti in merito alla ricettività delle aule. Ne consegue che le informazioni sulle iniziative, considerate dalla stessa ricorrente come eventuali, assunte dal direttore scolastico sul sottodimensionamento delle aule medesime è verosimile che non siano state rilasciate in quanto le iniziative medesime non sono state intraprese. Pertanto, considerato che l'accesso ha ad oggetto documenti formati o detenuti dalla pubblica amministrazione e che quest'ultima non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le richieste di accesso, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro
Amministrazione resistente: Istituto comprensivo statale .....

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv. ....., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2010 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi, peraltro già avviata anche negli anni passati, da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art.5, all.1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

A tal fine in data 16 settembre 2010 il sindacato ha domandato a diverse amministrazioni, tra cui anche quella resistente, copia del certificato di prevenzione incendi e di agibilità dell'edificio.

Con nota del 11 ottobre 2010 parte resistente riscontrava la domanda di accesso fornendo rassicurazioni in merito alla stessa ma non rilasciando, in concreto, i documenti richiesti.

Avverso tale provvedimento, ritenuto di implicito e parziale diniego di accesso, lo Snals ha presentato ricorso in data 8 novembre u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 30 novembre u.s. l'istituto resistente ha trasmesso la documentazione al sindacato ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 30 novembre di cui alle premesse in fatto trasmessa da parte resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Direzione centrale per le risorse umane

Fatto

L'avv. ..... in occasione di un'udienza tenuta dinanzi al Giudice di pace di Napoli, riferisce di comportamenti posti in essere da due agenti di polizia che avrebbero leso il decoro professionale dell'avv. ..... Pertanto chiedeva all'amministrazione resistente di avviare procedimento disciplinare nei confronti dei due agenti per l'accertamento delle relative responsabilità. In seguito, precisamente in data 8 ottobre 2010, chiedeva di accedere ai documenti del procedimento disciplinare in questione vedendosi opporre, in data 19 ottobre u.s., il rifiuto del Ministero motivato dal carattere discrezionale del procedimento e dalla carenza di legittimazione attiva in capo all'istante.

Contro tale provvedimento il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione dell'impugnato provvedimento espresso di diniego, così come previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera *a)*, d.P.R. n. 184/2006 a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi del successivo comma 7, lettera *c)*, della stessa disposizione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Università degli studi "G. D'Annunzio" facoltà di architettura - Pescara

Fatto

Il dottor ..... il 24 settembre 2010 ha richiesto all'Università in epigrafe una serie di documenti, nel ricorso meglio specificati, riguardanti l'arch. ....., componente della commissione giudicatrice di una procedura per il reclutamento di ricercatori universitari cui ha partecipato, e che gli sono necessari per difendersi in un giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

L'Amministrazione ha rilasciato i documenti chiesti, a eccezione del registro-diario delle attività dell'arch. ..... nell'anno accademico 2007/08, negato, con nota del 12 ottobre, in ragione di tutela della riservatezza.

Avverso tale parziale diniego il dottor ..... è ricorso l'11 novembre 2010 a questa Commissione.

Il 7 dicembre 2010 l'Università ha consentito al ricorrente l'accesso a tutti i documenti chiesti e ha trasmesso la nota, il giorno stesso, a questa Commissione.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione del 7 dicembre 2010, che ha consentito l'ostensione di tutti i documenti non ancora acceduti, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Federagenti
contro
Amministrazione resistente: Enasarco

Fatto

La Federagenti ha presentato il 20 novembre 2007 e il 26 febbraio 2008 all'Enasarco, ente a cui è associata, richiesta di accesso ad alcuni documenti, meglio indicati nel ricorso, riguardanti l'attività del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali nonché riguardanti il progetto per l'istituzione di un "contact center".

Non avendo ottenuto alcuna risposta dall'Amministrazione in merito a quanto domandato, Federagenti ha presentato il 16 novembre 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: C° 2cl. Np .....
contro
Amministrazione resistente: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Fatto

Il C° 2cl. Np ..... il 20 settembre 2010 ha chiesto all'Amministrazione in epigrafe, da cui dipende, copia dell'elenco del personale categoria Np che abbia frequentato assieme a lui il 3° corso 1° Mrs. nonché la graduatoria conclusiva del corso e le sedi di assegnazione precedenti e successive al corso di tale personale, poiché, ritenendo illegittimo il provvedimento per il quale è stato trasferito a seguito del suddetto corso, ha intenzione di impugnarlo innanzi al giudice amministrativo.

Il 10 novembre il Comando adito ha rigettato l'istanza sul presupposto dell'indeterminatezza di quanto chiesto, il che comporterebbe per l'Amministrazione una elaborazione di dati, e perché, data l'incidenza di quanto chiesto sulla riservatezza di terzi, l'accesso sarebbe possibile solo in presenza di un interesse giuridico dell'istante, nello specifico ritenuto carente.

Avverso tale diniego il ..... è ricorso il 26 novembre 2010 a questa Commissione.

Parte resistente ha trasmesso il 3 dicembre 2010 una memoria confermativa del diniego per quanto già esposto nella nota del 10 novembre scorso e, inoltre, perché un tale documento non sarebbe a disposizione dell'Amministrazione e perché interessando circa sessanta persone l'accesso comporterebbe una elaborazione di dati personali notevole.

Diritto

La Commissione, prendendo atto di quanto affermato dall'Amministrazione sulla inesistenza di un documento che riporti quanto domandato dal ricorrente, invita l'Amministrazione stessa a comunicare quali documenti fra quelli richiesti siano nella sua effettiva disponibilità.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicarle quali fra i documenti richiesti da parte ricorrente siano nella sua disponibilità. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Polizia di Stato – sez. stradale Ascoli Piceno

Fatto

Il signor ....., a seguito di un verbale di contravvenzione elevatogli il 9 febbraio 2009 da una pattuglia della Polizia stradale di Ascoli Piceno, ha presentato il 26 marzo 2009 all'Amministrazione in epigrafe un esposto, ed è inoltre ricorso il 2 aprile 2009 al Giudice di pace di Ripatransone per l'annullamento. Per quanto scritto nel ricorso è stato citato in giudizio, per diffamazione, dai poliziotti che lo hanno multato.

Il 12 ottobre 2010 il signor ..... ha chiesto alla Polizia stradale di Ascoli gli atti relativi al procedimento scaturito dall'esposto presentato dal medesimo il 26 marzo 2009.

L'Amministrazione ha consentito l'accesso, ma il 26 ottobre 2010 invece di quanto chiesto ha consegnato una serie di atti, sempre relativi alla vicenda del sopra scritto verbale di contravvenzione, ma conseguenti al ricorso presentato dall'istante il 2 aprile 2009 al Giudice di pace.

A tale equivoco è seguito un carteggio di chiarimento fra le due parti, da cui emerge come il documento richiesto dal signor ..... sia la relazione redatta dall'allora comandante della sezione di Polizia stradale di Ascoli Piceno, dott. ....., a seguito dell'esposto presentato il 26 marzo 2009 dall'istante.

Il 23 novembre 2010 parte ricorrente si è rivolta alla scrivente Commissione, perché, esaminato il caso, assuma le conseguenti determinazioni.

Il 3 dicembre 2010 parte resistente ha trasmesso una memoria in cui, riepilogando la questione, sostiene di aver consegnato tutti i documenti disponibili, ad eccezione della relazione del com. ....., in quanto atto interno e comunque non ufficiale.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

La Commissione ritiene che non sia sufficiente opporre la natura di atto interno o non ufficiale della chiesta relazione per giustificare il diniego all'accesso, stante che l'art. 22 c. 1 lett. d) definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

PQM

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: CISL funzione pubblica Alessandria
contro
Amministrazione resistente: IPAB casa di riposo "....." di ..... (AL)

Fatto

La CISL funzione pubblica Alessandria ha chiesto all'Amministrazione il 4 ottobre 2010 copia di un bando di appalto e dell'offerta della Cooperativa nuova idea, vincitrice del bando stesso, al fine di tutelare legalmente i propri iscritti in una vertenza. L'IPAB epigrafata ha risposto il 29 ottobre 2010 invitando a meglio precisare i motivi dell'accesso, ritenuti eccessivamente indeterminati, e sospendendo i termini della risposta all'istanza stessa.

Parte ricorrente ha integrato la richiesta con una nota del 3 novembre 2010 e si è poi rivolta, il 19 novembre 2010, alla scrivente Commissione, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il 6 dicembre 2010 parte resistente ha trasmesso una memoria difensiva.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso l'IPAB casa di riposo "....." di .....

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vicenza

Fatto

La signora ..... ha chiesto il 30 luglio 2010 ai Vigili del fuoco di Vicenza di sapere se nel fabbricato di proprietà ....., utilizzato anche dalla ditta ....., insistano uno o due magazzini, fatto che la interessa per la vicinanza della sua abitazione all'immobile e perché in tali aree vengono trattati materiali esplosivi e infiammabili. La signora ..... ha poi reiterato la richiesta il 5 ottobre 2010, chiedendo inoltre di sapere se il capannone è in possesso in tutte le sue parti del CPI, probabilmente intendendo il certificato di prevenzione incendi.

L'Amministrazione ha negato l'accesso comunicando all'istante, con nota ricevuta il 2 novembre 2010, la contrarietà della ..... all'accesso e che tale ditta ha il permesso di adibire a deposito il fabbricato in questione.

Il 30 novembre 2010 la signora ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha trasmesso il 6 dicembre 2010 una memoria confermativa del diniego in cui, oltre a riepilogare la vicenda, si oppone il limite dell'art. 4 lett. n) v) e z) DM 415/94, per il quale in caso di pratiche sulla prevenzione di incendi o di richiesta di pareri tecnici sono accessibili, in caso di dimostrato interesse, solo i pareri espressi dal comando e non anche la documentazione presentata da privati.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del presente gravame.

Ai sensi dell'art. 22 legge 241/90 è inammissibile il ricorso quando il ricorrente ha chiesto di accedere a mere informazioni e non a documenti amministrativi: il diritto di accesso di cui alla legge 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti in possesso della pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo. Esula, per converso, dall'ambito di applicazione della suddetta normativa il caso in cui il cittadino chieda informazioni che non abbiano la forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.re .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto scolastico comprensivo n. 15 - ……..

Fatto

Le signore ....., in qualità di esercenti potestà genitoriale sulle figlie minorenni ..... e ..... hanno presentato per mezzo del loro legale rappresentante avv. ..... il 26 settembre 2010 all'Istituto scolastico comprensivo n. 15 di ……. una istanza in cui, fra l'altro, si chiede accesso a una serie di documenti, in ricorso meglio indicati, al fine di utilizzarli per tutelare, anche in contenzioso, l'interesse delle sopra scritte bambine a frequentare la scuola elementare nella sede centrale e non nella succursale, come invece determinato dalla relativa graduatoria stilata dall'Istituto scolastico stesso.

L'Amministrazione ha concesso con nota pervenuta alle istanti il 26 ottobre 2010 di accedere ai documenti chiesti, con eccezione delle domande di iscrizione presentate dalle famiglie degli alunni e delle relative integrazioni, sulla scorta dell'irrilevanza di tali atti per la difesa degli interessi delle accedenti e della sensibilità dei dati ivi contenuti.

Le signore ....., essendo rimasto inesitato un sollecito inviato alla scuola in epigrafe il 27 ottobre 2010, hanno presentato il 25 novembre 2010, avverso tale parziale diniego di accesso, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha trasmesso il 7 dicembre 2010 una memoria confermativa del diniego.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c)* del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'interno

Fatto

Il signor ....., a seguito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica italiana contro la Provincia di Avellino, ha inviato fra il 16 dicembre 2009 e il 4 settembre 2010 al Ministero dell'interno una serie di istanze di sollecito.

Il 13 ottobre 2010, lamentando in merito a quanto sopra scritto la mancata applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 241/90 e della legge 15/05, il signor ..... è ricorso a questa Commissione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che quanto chiesto nell'odierno gravame non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 241/90, e pertanto la Commissione, dovendo i ricorsi alla medesima indirizzati essere rivolti, da parte dell'interessato, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oppure, da parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l'accesso, non è competente a esprimersi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Bergamo

Fatto

L'avv. ....., in qualità di legale del signor ....., ha chiesto il 15 novembre 2010 alla Questura di Bergamo accesso agli atti riguardanti il suo assistito e relativi al procedimento amministrativo di sospensione/revoca della licenza di riparazione e vendita di armi da fuoco che ha avuto origine da un controllo effettuato dalla Questura il 7 ottobre 2010 presso l'armeria del ....., e a seguito del quale l'odierno ricorrente e sua moglie sono stati denunciati penalmente, al fine di preparare in merito una memoria difensiva.

L'Amministrazione il 18 novembre 2010 ha negato l'accesso col motivo che i fatti connessi al procedimento sono già ben noti all'istante, e il suo diritto alla difesa sarebbe pertanto già stato garantito, specie attraverso il verbale del 7 ottobre e la comunicazione di avvio del procedimento del 16 ottobre scorsi, riportanti dettagliatamente tutte le violazioni ipotizzate e contestate.

Il giorno stesso parte ricorrente si è rivolta a questa Commissione perché, esaminato il caso, assuma le opportune determinazioni.

Il 6 dicembre 2010 parte resistente ha trasmesso una sua memoria confermativa del diniego sul presupposto che il ricorrente già conosce i fatti desumibili dai documenti chiesti e che tali atti sono esclusi dall'art. 3/1° lett. a) e b) DM 415/94, o in ogni caso sottoposti a segreto istruttorio, essendo il procedimento penale nella fase delle indagini preliminari.

Diritto

La Commissione rileva che il diniego opposto da parte resistente è basato sulla citata disposizione regolamentare la quale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità sottrae all'accesso:

- le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza;
- le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, essendo peraltro impossibile per la scrivente, non dotata dei necessari poteri, disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, la Commissione respinge il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: coniugi .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Venezia

Fatto

I coniugi ..... hanno presentato il 12 ottobre 2010 alla Prefettura di Venezia una richiesta di accesso ai documenti relativi a una istanza di ottenimento della cittadinanza dai medesimi precedentemente presentata, al fine di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e il nominativo del responsabile del procedimento.

Lamentando il silenzio dell'Amministrazione i coniugi ..... sono ricorsi il 18 novembre 2010 a questa Commissione.

La Prefettura di Venezia ha trasmesso il 30 novembre 2010 una memoria in cui, oltre a specificare che la pratica, per quanto di sua competenza, si è conclusa con espressione di parere favorevole alla concessione della cittadinanza italiana al signor ....., dimostra per tabulas di aver comunicato ai ricorrenti, l'8 settembre 2010, le modalità per effettuare accesso elettronico agli atti sul sito internet del Ministero dell'interno, e, il 13 ottobre 2010, la convocazione per accedere agli atti, a cui i ricorrenti non si sono presentati.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame, atteso che, dalla ricostruzione del fatto, emerge come l'Amministrazione non abbia negato l'accesso, né esplicitamente, né con un silenzio-rigetto, né tantomeno lo abbia differito, ed essendo il ricorso alla Commissione per l'accesso presentabile da parte dell'interessato solamente, ai sensi dell'art. 12, c. 1, DPR 184/06, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica

Fatto

La signora ..... il 19 ottobre 2010 ha chiesto al Ministero in epigrafe, da cui dipende, copia dei documenti riguardanti la sua domanda di permanenza in servizio oltre il 65esimo anno d'età.

Il 9 novembre 2010 l'Amministrazione ha negato l'accesso in quanto gli atti chiesti non sarebbero sufficientemente individuati.

A seguito del diniego la ricorrente ha inviato il 15 novembre 2010 a parte resistente una nota in cui i tali documenti vengono più puntualmente dettagliati e si è poi rivolta, il 19 novembre 2010, a questa Commissione, perché valutati i fatti assuma le opportune determinazioni.

Il 13 dicembre 2010 parte resistente ha trasmesso una memoria confermativa del diniego.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Né appare a questa Commissione insufficiente la individuazione dei documenti chiesti, stante l'insussistenza in capo all'accedente dell'obbligo di indicare gli estremi precisi dei documenti chiesti, qualora non li conosca, e poiché dalle istanze rivolte dalla ricorrente sono facilmente desumibili gli elementi che ne consentono l'individuazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

Sig. .....
Via ……..
00172 – Roma

OGGETTO: Richiesta d'informazioni - Sig. .....

Il Sig. ..... sottopone a questa Commissione un quesito chiedendo informazioni circa le competenze della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con riferimento alle vicende riguardanti la madre ..... che ha presentato negli anni, a diverse amministrazioni, una serie di richieste aventi ad oggetto le vicende connesse alla mancata concessione dell'alloggio ERP in cui, in cui risiede, nel Comune di Vejano (VT).

Al riguardo si specifica che la competenza di questa Commissione riguarda esclusivamente il campo della trasparenza amministrativa e del diritto d'accesso agli atti amministrativi. In particolare, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990, in caso di diniego all'accesso, espresso o tacito o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso nel termine di trenta alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale si pronuncia entro trenta giorni. Se la Commissione per l'accesso ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente.

Con riferimento al caso di specie, la Commissione si è già pronunciata con decisioni del 12 ottobre 2010 - trasmessa alla S.V. con nota DICA 19665 del 25.10.2010 - e del 16 novembre 2010 - trasmessa con nota DICA 21964 del 1.12.2010 - ed ha dichiarato i suoi ricorsi inammissibili per incompetenza, rilevando che quanto chiesto non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della citata legge 241/90.

Premesso quanto sopra, non potendo la Commissione entrare nel merito di questioni che esulano il campo del diritto d'accesso, nel caso in cui Sua madre ritenga di aver subito una lesione dei propri diritti o interessi legittimi da parte delle Amministrazioni cui ha rivolto istanza, potrà far valere le sue ragioni dinanzi le competenti autorità giurisdizionali.

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale "....." di .....

Fatto

La signora ....., insegnante di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "....." di ....., con istanza di accesso rivolta al Dirigente scolastico del predetto Istituto, in data 16.9.2010, chiedeva il rilascio di copia dei verbali dei Collegi dei docenti del 2.9.2010, del 6.9.2010 e del 10.9.2010, al fine di tutelare i propri diritti dinanzi al giudice del lavoro.

L'Amministrazione rigettava tale istanza di accesso con determinazione comunicata in data 12.10.2010.

La Professoressa ..... in data 7.12.2010 ricorreva dinanzi alla Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 14.12.2010 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale argomentava nel senso della legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, in quanto preordinata all'esercizio di un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

Il rigetto dell'istanza di accesso in questione è stato comunicato in data 12.10.2010.

La ricorrente ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 7.12.2010, ben oltre il termine di trenta giorni dal contestato diniego dell'accesso, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Ne consegue l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso**.**

PLENUM 14 DICEMBRE 2010

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Liceo scientifico "....."- …….. (RM)

Fatto

La signora ..... il 10 dicembre 2010 ha chiesto a questa Commissione di revocare la decisione resa il 16 novembre 2010 in merito al ricorso dalla medesima presentato l'8 novembre 2010, in quanto presumibilmente determinata da errore di fatto dovuto a scarsa chiarezza espositiva del ricorso e delle istanze allegate, che l'istante ha questa volta meglio dettagliato.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame, attesa l'identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella già decisa con pronuncia del 16 marzo scorso, il che prefigurerebbe quindi un riesame della precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25 legge 241/90.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.